

XXXV^a TORNATA

SABATO 8 MAGGIO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione dell'onorevole Bissolati pag. 835

Oratori:

PRESIDENTE	835
BELLINI	840
BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	840
PULLÈ	838
RUFFINI	835
TAMASSIA	839

Congedo 830

Disegni di legge (lettura di) del senatore Colonna
Fabrizio ed altri, riguardante la riforma del Senato 830
(presentazione di) 846

Giuramento 841

Interpellanze (annuncio di) 859
(svolgimento di):

« dei senatori Bergamasco ed altri ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura per sapere: 1° se ritengano legali alcune disposizioni del decreto ministeriale 29 dicembre 1919, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione e segnatamente gli articoli 1 e 4; 2° quali siano gli intendimenti del Governo relativi al regolamento, che dovrà provvedere all'applicazione della legge per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in ordine alle stesse disposizioni di cui al n. 1, con speciale riguardo all'agricoltura » 846

Oratori:

ABBIATE	853
BERGAMASCO	846, 852
FERRARIS DANTE, <i>ministro degli approvvigionamenti e consumi</i>	849, 853

« del senatore Presbitero al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere: 1° se sarà pubblicato il capitolato per la cessione dei cinque piroscafi alla "Cooperativa Garibaldi"; 2° quali sono le condizioni di fatto e di diritto

in cui lo Stato possedeva le dette navi; 3° perchè non furono osservate le disposizioni dell'articolo 17 della contabilità dello Stato e dell'articolo 228 del Codice della marina mercantile » p. 853

Oratori:

AMERO D'ASTE	855
FERRARIS DANTE, <i>ministro degli approvvigionamenti e consumi</i>	857
PREBITERO	853, 858

Interrogazioni (annuncio di) 859
(per lo svolgimento di) 844

Oratori:

PRESIDENTE	844
LEVI ULDERICO	844

(svolgimento di):

« dei senatori Lustig e Garofalo al ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè sia rigorosamente applicata la legge 19 giugno 1913, n. 632, contro l'alcoolismo, la cui efficacia è stata sempre frustrata dalla noncuranza o dalla debolezza delle autorità chiamate a farla eseguire e anche da alcune disposizioni del regolamento 22 ottobre 1914, numero 123 » 841

Oratori:

GRASSI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari interni</i>	841
LUSTIG	842

« dei senatori Dallolio Alberto e Bergamasco al ministro della guerra circa il ritardo nella consegna delle polizze ai combattenti » 844

Oratori:

BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	845
DALLOLIO ALBERTO	845

Relazioni (presentazione di) 846

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 860

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, e i sottosegretari per le belle arti, per l'interno e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di un mese, per motivi di ufficio, il senatore Zuccari.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si ritiene accordato.

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura il progetto di legge d'iniziativa del senatore Fabrizio Colonna ed altri, riguardante la riforma del Senato.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. I.

Il Senato è composto di 60 membri nominati a vita dal Re, di 60 eletti dal Senato, di 60 eletti dalla Camera dei deputati e di 180 eletti da collegi elettorali.

Art. II.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato e non sono compresi nel numero fissato dall'articolo precedente. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente, entrano in Senato a ventun anno ed hanno voto a venticinque.

Art. III.

Nulla è innovato circa le disposizioni degli articoli 36 e 38 dello Statuto.

Art. IV.

I sessanta membri nominati dal Re saranno scelti nelle seguenti categorie:

1° I Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;

2° Gli Arcivescovi ed i Vescovi dello Stato;

3° Gli ex Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

4° I Senatori dopo due elezioni e dodici anni di esercizio;

5° I deputati e gli ex-deputati dopo sei legislature o dodici anni di esercizio;

6° I Ministri di Stato dopo un anno di esercizio delle loro funzioni;

7° I Ministri segretari di Stato dopo un anno;

8° Gli Ambasciatori dopo cinque anni;

9° Gli Ufficiali Generali ed Ammiragli di grado non inferiore a quello di Tenente Generale o di Vice Ammiraglio, che sieno investiti da più di un anno di una delle seguenti cariche:

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina;

b) Comandante titolare o designato di una armata;

c) Presidente del Consiglio Superiore di Marina;

d) Presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina.

10° Il Presidente del Consiglio di Stato dopo un anno di esercizio delle sue funzioni;

11° I Primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti di Cassazione e l'Avvocato Generale Erariale dopo un anno;

12° Il Presidente della Corte dei Conti dopo un anno;

13° Il Ministro della R. Casa ed il Primo aiutante di campo generale del Re dopo un anno;

14° Il Primo Segretario del Re pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia dopo un anno;

15° I Governatori civili delle Colonie dopo cinque anni;

16° I Presidenti delle Regie Accademie, di cui al seguente articolo V e i Rettori delle RR. Università e i Presidenti dei RR. Istituti superiori, dopo due anni;

17° Coloro che per eminenti servizi si siano resi benemeriti della Patria e coloro che l'abbiano illustrata per opere insigni nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nelle industrie.

Art. V.

I 60 membri eletti dal Senato, oltre che nelle diciassette categorie di cui all'art. IV, saranno scelti nelle seguenti categorie:

1° I Deputati e gli ex-Deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio;

2° I Sottosegretari di Stato dopo un anno di esercizio;

3° I Prefetti a riposo che abbiano esercitato le loro funzioni per più di sette anni;

4° Gli Ambasciatori ed i ministri e inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni;

5° I Presidenti di sezione delle Corti di cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato dopo tre anni;

6° I Primi Presidenti delle Corti d'appello dopo tre anni;

7° I Presidenti di sezione della Corte d'appello dopo cinque anni;

8° I Consiglieri di cassazione dopo cinque anni;

9° I Procuratori generali presso le Corti d'appello dopo cinque anni;

10° I Consiglieri di Stato e quelli della Corte dei conti dopo cinque anni;

11° Gli Ufficiali generali di terra e di mare che siano entrati nel rango di Ufficiali generali da cinque anni almeno ed essendo in servizio attivo permanente;

12° I Presidenti dei consigli provinciali ed i Presidenti delle deputazioni provinciali e delle Camere di commercio dopo sei anni di esercizio;

13° I Sindaci delle città capoluogo di provincia che abbiano non meno di 50 mila abitanti, dopo sei anni di esercizio;

14° I membri delle seguenti RR. Accademie dopo sette anni di nomina:

a) R. Accademia delle scienze di Torino;
b) R. Istituto Lombardo di scienze e lettere;
c) R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti;

d) R. Accademia della Crusca;

e) R. Accademia dei Lincei;

f) Reale Società di Napoli;

g) Società italiana delle scienze detta dei XL;

h) R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo;

i) R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

15° I Professori delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori dopo sei anni dalla nomina a professori ordinari;

16° I membri effettivi, dopo sei anni di esercizio, dei seguenti Consigli Superiori;

a) Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

b) Consiglio Superiore delle Antichità e Belle arti;

c) Consiglio Superiore di Sanità;

d) Consiglio Superiore di Assistenza e beneficenza pubblica;

e) Consiglio Superiore di Marina;

f) Consiglio Superiore della Magistratura;

g) Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

h) Consiglio Superiore del Lavoro.

17° I Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati delle città sedi di Corte d'Appello, dopo sei anni di esercizio;

18° I Presidenti dei Consigli dell'Ordine dei medici delle città capoluogo di provincia con 50,000 abitanti, dopo sei anni di esercizio;

19° I Cavalieri di Gran Croce e i Grandi Ufficiali e i Commendatori dell'Ordine militare di Savoia, i Cavalieri dell'Ordine civile di Savoia e, dopo sei anni dalla nomina, i Cavalieri del Lavoro;

20° Le persone che da tre anni pagano allo Stato lire 3000 d'imposta diretta in ragione dei loro beni e della loro industria.

Art. VI.

I 60 membri eletti dalla Camera dei deputati dovranno essere scelti esclusivamente fra i deputati e gli ex deputati.

Art. VII.

Il Senato e la Camera dei deputati introdurranno nel proprio regolamento le norme per l'elezione dei 60 senatori assegnati a ciascuna delle due assemblee.

Art. VIII.

I collegi elettorali che dovranno eleggere i 180 senatori sono i seguenti:

1. Piemonte	che eleggerà	17	senatori
2. Liguria	»	6	»
3. Lombardia	»	25	»
4. Veneto	»	19	»
5. Emilia	»	13	»
6. Toscana	»	14	»
7. Marche	»	6	»
8. Umbria	»	4	»
9. Lazio	»	7	»
10. Abruzzo e Molise	»	8	»
11. Campania	»	18	»
12. Puglie	»	11	»
13. Basilicata	»	2	»
14. Calabria	»	7	»
15. Sicilia	»	19	»
16. Sardegna	»	4	»
17. Provincie redente			

Art. IX.

Sono elettori dei collegi elettorali:

1. Tutti gli eleggibili alla carica di senatore compresi negli articoli IV, V e VI, indipendentemente dai limiti di tempo prescritti per l'eleggibilità;

2. I membri elettivi in carica, effettivi e supplenti, della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio scolastico provinciale e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

3. I membri in carica:

a) dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori;

b) dei Consigli notarili;

c) dei Consigli degli Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti;

d) dei Consigli dei collegi dei ragionieri;

e) dei Consigli dei collegi degli ingegneri se legalmente costituiti;

4. I Presidenti, i Direttori e i membri dei Consigli direttivi dei Comizi agrari;

5. I Presidenti e i Consiglieri delle Camere di commercio e industria;

6. I Presidenti e i membri dei Consigli direttivi delle Casse di risparmio;

7. I Consiglieri provinciali;

8. I Sindaci dei comuni aventi più di 30,000 abitanti;

9. I Presidenti delle Congregazioni di carità dei comuni capoluoghi di mandamento;

10. I delegati dei Consigli comunali da scegliersi fra coloro che non hanno altro titolo per essere elettori.

Il numero dei delegati è stabilito nel seguente modo:

Comuni fino a 3000 abitanti: 1 delegato.

Comuni da 3001 a 5000 abitanti: 2 delegati.

Comuni da 5001 a 10,000 abitanti: 3 delegati.

Comuni da 10,001 a 30,000 abitanti: 4 delegati.

Comuni da 30,001 a 60,000 abitanti: 5 delegati.

Comuni da 60,001 a 100,000 abitanti: 6 delegati.

Nei comuni con più di 100,000 abitanti vi sarà un delegato in più ogni 40,000 abitanti o frazione di 40,000.

11. I delegati scelti separatamente:

a) dai Presidenti, Direttori e membri delle associazioni agrarie (legge elettorale politica, T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, articolo 13, n. 1);

b) dai Presidenti e Consiglieri d'amministrazione delle associazioni industriali riconosciute (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1728);

c) dai Presidenti delle Società operaie di mutuo soccorso, riconosciute a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nella seguente misura:

Per le provincie fino a 300,000 abitanti:

10 delegati per ciascuna delle categorie a) e b);

20 delegati per la categoria c).

Per le provincie fra i 300,000 e 500,000 abitanti:

15 delegati per ciascuna delle categorie a) e b);

30 delegati per la categoria c).

Per le provincie fra i 500,000 e 750,000 abitanti:

20 delegati per ciascuna delle categorie a) e b);

40 delegati per la categoria c).

Per le provincie oltre i 750,000 abitanti:

25 delegati per ciascuna delle categorie a) e b);

50 delegati per la categoria c).

La ripartizione dei delegati sarà fatta dai Consigli provinciali secondo le norme da fissarsi nel regolamento.

Art. X.

I delegati dei Consigli comunali, delle Associazioni agrarie ed industriali e delle Società operaie di mutuo soccorso, saranno eletti col sistema del voto limitato, votando ciascun elettore per i tre quarti dei delegati da eleggere, non tenendo conto nel computo delle frazioni che eccedono la divisione per quattro della cifra totale dei delegati eleggendi.

Art. XI.

Nei collegi che eleggono più di due senatori l'elezione avrà luogo col sistema della rappresentanza proporzionale. Le liste firmate da 50 elettori dovranno essere presentate 15 giorni prima delle elezioni. Un candidato non potrà figurare in più di una lista. A cura dello Stato saranno stampati i bollettini elettorali contenenti le liste presentate. A margine di ciascuna lista ed a lato del nome di ciascun candidato ci sarà una figura geometrica. L'elettore, nelle cabine isolatrici di cui dovrà esser provvista ciascuna sezione, dovrà, apponendo un segno alla figura al lato della lista, indicare la lista da lui scelta. Inoltre avrà diritto a dare un voto di preferenza in favore di uno dei candidati della lista stessa mediante un segno apposto alla figura a lato del candidato stesso.

Saranno computati a ciascun candidato i voti di lista e quelli di preferenza, ritenendo che l'elettore che non si sia valso del voto di preferenza, accetti l'ordine con cui i candidati sono indicati nella lista.

Il computo dei voti si fa sommando i voti ottenuti da ciascuna lista e dividendo successivamente ciascuna somma per 1, 2, 3, 4, 5 e così di seguito fino a che il quoziente che si ottiene corrisponda al numero dei senatori da eleggere. Questo quoziente serve da ripartitore elettorale. A ciascuna lista si attribuiscono tanti seggi quante volte il quoziente entra nella cifra dei voti della lista stessa.

Art. XII.

Gli aventi diritto all'elettorato a termini degli articoli precedenti, saranno iscritti nelle liste elettorali del circondario ove hanno l'elettorato politico.

Art. XIII.

I 180 membri eletti dai collegi elettorali dovranno essere eletti tra le categorie di cui agli articoli IV e V, esclusa la categoria ultima dell'art. IV.

Art. XIV.

I componenti le categorie 6, 7, 9 e 11 di cui all'art. V non potranno essere eletti nelle circoscrizioni in cui esercitino giurisdizione.

Art. XV.

Ciascun capoluogo di circondario costituisce una sezione elettorale.

In tutto ciò in cui non contraddicono alla presente legge si applicano:

1. Alla formazione delle liste elettorali le disposizioni del titolo secondo della legge elettorale politica, testo unico approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Invece di liste comunali si compileranno liste circondariali e quindi la Commissione per la revisione delle liste, di cui all'articolo 13 della legge citata, sarà istituita nei comuni capoluoghi di circondario.

2. Alle operazioni elettorali le disposizioni del titolo III della detta legge.

3. Alla prestazione del giuramento ed alla elezione in più collegi le disposizioni degli articoli 101, 102, 103 e 104 della detta legge.

4. Si applicano altresì le disposizioni generali e penali del titolo V della detta legge.

Art. XVI.

Non può essere nominato senatore chi non ha compiuto il 35° anno di età.

Art. XVII.

I senatori elettivi durano in carica dodici anni e si rinnovano per metà ogni sei anni.

Art. XVIII.

I senatori da nominarsi dal Re non potranno superare i 10 ogni anno, fino a che sarà raggiunto il numero di 60, dopo il quale si procederà ogni anno nella ricorrenza della festa dello Statuto a sostituire i posti vacanti.

Il Senato e la Camera dei deputati nomineranno ciascuna 10 senatori all'anno fino a raggiungere il numero di 60.

In seguito ogni anno nel mese di maggio Senato e Camera procederanno alla sostituzione dei posti vacanti ed alla rinnovazione dei senatori che hanno compiuto il dodicennio delle loro funzioni.

I collegi costituiti con l'art. IX procederanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge alla elezione di 97 senatori e dopo sei anni alla elezione di altri 83, procedendo poi ogni sei anni alla rinnovazione dei senatori che hanno compiuto il dodicennio delle loro funzioni.

I collegi che eleggono 7, 11, 19 e 25 senatori, procederanno nel primo periodo rispettivamente all'elezione di 4, 7, 10 e 13 senatori; e nel secondo periodo di 3, 4, 9 e 12 senatori.

Nei collegi indicati si procederà ad elezioni suppletive quando sarà venuta a mancare la metà dei rappresentanti il collegio stesso. Nei collegi ai quali è assegnato un numero dispari di senatori, la metà sarà calcolata detraendo dal numero stesso una unità.

I senatori eletti in sostituzione di altri che hanno cessato dall'ufficio prima del termine del dodicennio rimarranno in carica pel tempo necessario a compiere il dodicennio stesso.

Non potranno aver luogo elezioni suppletive nell'anno che precede la rinnovazione per metà.

Art. XIX.

Nessun senatore può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso del Senato.

Art. XX.

I senatori in carica il giorno della pubblicazione della presente legge rimarranno in ufficio vita naturale durante.

Art. XXI.

I deputati eletti a senatori od i senatori eletti a deputati devono entro otto giorni dalla loro convalidazione, optare per l'una o per l'altra carica: in caso diverso si riterranno decaduti dalla nuova funzione.

Art. XXII.

Durante il tempo in cui il senatore esercita il suo mandato e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai senatori ministri segretari di Stato ed ai sottosegretari di Stato, nè a quelli fra loro che quando cessino da tali uffici siano nominati a quelli uffici civili o militari che anteriormente coprivano.

Art. XXIII.

Non possono essere nominati od eletti a senatori i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; fermo il disposto delle leggi speciali.

Non possono parimenti venir nominati od eletti gli avvocati e procuratori e consulenti tecnici che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Cesserà di essere senatore chi verrà a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità dei presenti articoli.

Art. XXIV.

Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII non si applicano ai senatori in carica al momento della pubblicazione della presente legge, nè a quelli che saranno nominati anche in seguito dal Re.

Art. XXV.

Qualora un articolo, od un disegno di legge approvato da una delle due Camere, ma rigettato in una prima sessione dall'altra sia

pure respinto in una seconda sessione, ciascuna delle due Camere può chiedere che le Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, alle quali venne deferito l'esame del progetto di legge, si riuniscano allo scopo di addivenire ad un accordo.

Se, in seguito alle nuove relazioni delle due Commissioni, l'accordo non interviene fra le due Camere, si convocheranno in un'unica assemblea il Senato e la Camera dei deputati e, senza discussione, si porranno ai voti, per scrutinio segreto, l'articolo od il disegno di legge non concordati.

I regolamenti delle due Camere conterranno le disposizioni intese a disciplinare la loro convocazione in unica assemblea.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 91 del regolamento, sarà poi fissato il giorno per lo svolgimento e la presa in considerazione di questo disegno di legge.

Commemorazione dell'onorevole Bissolati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Ieri l'altro si è spento uno dei nostri uomini politici più insigni che, durante la guerra, fecero parte del Governo. Una parola schietta e senza frange è il migliore omaggio che possa rendersi alla memoria di Leonida Bissolati. Il suo carattere austero, la sua vita semplice e modesta, la sua eloquenza sobria, troppo contrasterebbe alla risonante rettorica. La pietà per le sofferenze umane e per le stridenti disuguaglianze sociali lo fecero, fin dai suoi primi anni, apostolo del socialismo. Ma il socialismo come egli lo concepiva era amore, non odio; era una evoluzione ed un perfezionamento della civiltà, non era la distruzione della civiltà stessa (*bene*); non era l'abbrutimento e la violenza feroce; non era la negazione della Patria, che egli ebbe sempre in cima ai suoi ideali e per la quale versò, combattendo valorosamente, il suo sangue. (*Vive approvazioni*).

Egli comprendeva che la libertà, la disciplina, l'ordine pubblico, il rispetto delle leggi sono il midollo, sono l'essenza stessa della vera democrazia; sono le condizioni imprescindibili di esistenza della società civile, anche se socialisticamente organizzata (*bene*), e che senza di quelli altro non v'ha che quella torbida anarchia che oggi non solo minaccia l'Italia, ma co-

stituisce il maggior pericolo della civiltà mondiale. (*Approvazioni*).

Negli ultimi anni della sua vita, l'aura fuggevole della popolarità abbandonò Leonida Bissolati, poichè le folle amano chi le eccita e le ubbriaca (*benissimo*), e non già chi le educa, le ammonisce, le contiene. (*Applausi*). Ma appunto per ciò più grandeggiò la sua nobile figura morale, che merita di restare simbolo di civile concordia al disopra delle ire di parte. (*Benissimo*).

Dopo la Camera dei deputati esemplarmente, benchè per un solo istante, unanime, l'intera cittadinanza di Roma, salutò ieri la sua spoglia mortale, con una manifestazione indimenticabile di dolorosa simpatia. A questa manifestazione si associa commosso il Senato. (*Vivissimi e generali applausi*).

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Onorevoli Colleghi. Diciassette mesi della più intima, della più cordiale collaborazione con Leonida Bissolati nel Ministero Nazionale, m'impongono il dovere, al cui adempimento prego il Senato di voler dare il suo benevolo consenso, di rendere alla memoria del grande Amico inoblialabile l'ultimo tributo di affetto e di onore; che il mio cuore vorrebbe il più forte e il più significativo, ma che soltanto dall'augusto vostro consenso potrà derivare questi caratteri da me desiderati.

E comincio con una confessione. Non avevo avuta mai la fortuna di avvicinare Leonida Bissolati prima di essergli collega nel Ministero Nazionale. Confesso che l'animo mio di uomo d'ordine, di uomo di studio, di uomo rimasto pressochè estraneo alla vita politica, non era completamente scevro, quando l'avvicinai, da quella quasi superstiziosa e un po' timorosa prevenzione a cui gli uomini d'ordine, di studio, estranei alla politica non fanno sottrarsi quando si trovino di fronte a un uomo che tanta parte abbia avuto, com'era appunto del Bissolati, nelle lotte e nelle agitazioni politiche, sollevando intorno a sé ire ed amcri, compiendo gesti onde larga, profonda, clamorosa era stata la ripercussione nel paese. Ebbene, o Colleghi, bastò uno sguardo, un solo sguardo di quei suoi occhi indicibilmente belli, che dalla miopia traevano quasi una morbidezza femminile; bastò uno

di que' suoi sorrisi che illuminavano d'un vero raggio quel suo scarno e tormentato viso di condottiero e di asceta, perchè di un subito, come per un fulmineo intuito, come per una rivelazione, si radicasse in me la convinzione incrollabile che mi trovavo di fronte ad un' anima. E quando dico *un' anima* voglio dire un essere in cui la lampada dell' ideale ardeva inestinguibile, quale che fosse il vento delle passioni circostanti; un essere in cui avrebbe parlato sempre più forte di qualsiasi altra voce quella del dovere; un essere disposto ognora a sacrificare se stesso prima di sacrificare qualunque altro suo simile. Diciotto mesi di colleganza mi hanno poi rilevato in seguito, che quella non era solo un' anima, ma era certamente la più diritta, la più tersa e insieme la più delicata di quante anime io abbia incontrato e che forse incontrerò mai più nel girone convulso e torbido della vita politica. Orbene, nell'essere stato egli un' anima così diritta, così tersa e delicata, sta tutta la bellezza incomparabile e forse anco la debolezza della figura politica di Leonida Bissolati, sta tutta la gloria imperitura e forse anche la vulnerabilità della sua opera di uomo di Stato.

Ad ogni modo, per comprendere quale sia stata la grandezza storica e la nobiltà morale della figura che è scomparsa, per comprenderla cioè a fondo, nelle sue scaturigini più remote ed intime, nei suoi elementi costitutivi più essenziali e decisivi, io stimo necessario di risalire per un momento alle origini stesse del socialismo italiano. Bisogna rifarsi al drammatico colloquio a tre, di cui furono a volta a volta interlocutori il russo Bakunine, il tedesco Marx, e il nostro Mazzini: lo storico contrasto gigantesco, che decise forse per sempre delle sorti dell'anarchia, del socialismo e della democrazia, e non solamente quanto al Paese nostro. Poichè la predicazione di Bakunine, che veniva conquistando nell'Italia meridionale e centrale sempre più numerosi e risoluti accoliti, dal Cafiero al Malatesta, e l'insegnamento di Carlo Marx, che guadagnava terreno ogni giorno più nell'Italia settentrionale, finirono con lo straniare compiutamente lo sconfitto mazzinianismo dalle folle, rincantucciandolo sempre più nel campo della pura idea. E tolsero che si avverasse ciò, che da noi Aurelio Saffi e fra gli stranieri il Bolton King avevano

ritenuto possibile anzi quasi naturale, e che lo stesso Mazzini si può dire aveva sperato effettuabile quando per lungo tratto egli si professò socialista; vale a dire, che il mazzinianismo potesse sboccare esso pure nel socialismo. Che sarebbe stato, allora, un socialismo d'impronta schiettamente e risolutamente italiana, con a fondamento il principio di nazionalità e il concetto e il culto della Patria.

Poichè dei tre punti di divergenza fra il Mazzini e i suoi due possenti antagonisti, di gran lunga più importante e decisivo e irriducibile, che non quello del diritto di proprietà, rispetto al quale la teoria mazziniana si scosta molto meno che a prima vista non paia dalla socialista, o quello della concezione di Dio, rispetto al quale non sarebbero stati impossibili attenuazioni e accomodamenti successivi a seconda dei vari temperamenti individuali; il più importante, dico, fu la negazione da parte di quegli stranieri della Nazione e della Patria, come elementi essenziali e gradini imprescindibili al giusto e pacifico assetto della umanità e alle sue future ascensioni.

Quando Leonida Bissolati entrò nell'agone politico la grande lite era oramai risolta in favore di quelle due correnti straniere, e massimamente della marxista; alla quale egli, e per influenza dell'ambiente in cui cominciò la propria azione e per il carattere stesso di questa, volta tutta, come si sa, alla organizzazione del proletariato rurale, non poteva non accedere. E non fu certo fenomeno isolato. Quando si farà la storia delle influenze straniere sopra la nostra vita sociale e intellettuale della seconda metà del secolo scorso, assai più che non, per esempio, della tanta strombazzata pressione della cultura germanica sulla nostra scienza, bisognerà tener conto di ciò che il marxismo fu per il nostro pensiero socialistico e per la nostra vita politica; come forse, per il secolo presente, sarà la concezione mongolica del formidabile compatriota di Bakunine, l'attuale dittatore della Russia.

Orbene, io credo, che rimarrà come caratteristica suprema della figura del Bissolati e come suo principale merito, quello di aver meno di tutti risentito di cotesta influenza straniera, e di avere conservato nel suo intimo il più e il meglio di quel nostro pensiero e di quel nostro sentimento nazionale. Così che

si può ben dire di lui, ch'egli è rimasto sempre il più italiano dei socialisti e perciò, io penso, la figura più rilevante e interessante del socialismo italiano.

Quanto non fu invero, pur sempre in lui e di Mazzini e di Garibaldi, eroici esempi, il cui fascino si era trasfuso e rinsaldato nel suo animo attraverso l'apostolato civico di Giosuè Carducci, che fu per lui, come per molti altri, decisivo non meno che l'apostolato poetico! Perchè un grande idealista come il Bissolati non poteva non essere, intanto, anche un poeta; quale egli appunto fu. Ma, d'altra parte, è stato ben giustamente rilevato come, prendendo il Bissolati le difese dei cambiamenti politici del maestro, egli compieva non soltanto uno dei suoi consueti gesti di coraggiosa cavalleria, ma preordinava, istintivamente, la difesa dei proprii futuri adattamenti alla realtà imperiosa del bene e della salvezza della Patria.

Ed è bastato invero che sul cammino del socialismo si ponesse di traverso la suprema questione della nazionalità e della Patria, perchè dal profondo della sua coscienza irrompessero i substrati mazziniani e garibaldini, vale a dire i substrati eternamente e santamente italiani, del suo essere; ed avessero facile ragione di tutte le sovrastrutture di metodo, di coltura, di opportunità tattica, ch'egli poté derivare dalle correnti straniere.

E come avrebbe potuto essere diversamente? Non era stato Leonida Bissolati, per le ragioni più incoercibili del suo temperamento spirituale, più vicino sempre al Mazzini, in cui predominò il cuore dal quale, come egli stesso diceva, « vengono le più grandi idee »; anzichè, al Marx, in cui predominò il cervello così che le sue stesse concezioni umanitarie, siccome fu giustamente osservato, appaiono piuttosto deduzioni, raggiunte necessariamente in forza di un puro processo logico, anzi che aspirazioni rampollanti spontaneamente da un'anima accesa dall'amore dell'umanità? Come avrebbe potuto, del resto, rimanere supinamente aderente alla tradizionale concezione socialista un uomo, come il Bissolati, che non avrebbe mai potuto capire e accogliere quella potenza di odio, che nel Marx era stata rilevata di già con terrore dallo stesso Mazzini? Come poteva adattarsi, anche soltanto come a metodo o a strumento di indagine e di dimo-

strazione, al materialismo storico un uomo, come Leonida Bissolati, che non comprese, che non ammise, che non subì, che non adoperò mai se non la potenza imponderabile delle più grandi forze ideali?

Orbene, o signori, questo fece la sua grandezza, ma ha fatto forse anche la sua debolezza. Grandezza, intendo, non solo morale, ma politica, come apostolo, innovatore, agitatore, educatore e conduttore di popoli. Debolezza di uomo di Stato, o forse, è più esatto dire, di eventuale uomo di Stato. Come mai un uomo, a cui non si poteva mai dare da nessuno la propria parola d'onore, senza che egli si sentisse vincolato nella sua coscienza a crederci, un uomo che non avrebbe potuto mai vedere una lagrima sincera rigare un volto umano senza sentirsene turbato e intenerito; un uomo che non avrebbe mai potuto non piegarsi ad una preghiera disperata; un uomo che non poteva darsi ad una causa se non sentiva di potersi ad essa tutto sacrificare, pagando sempre e prima di tutto con la propria persona; come mai avrebbe potuto formare un vero uomo di Stato, nelle crude, nelle tristi, nelle spietate necessità della vita politica odierna? (*Approvazioni vivissime*).

In lui cotesto senso del sacrificio assurdo, almeno nelle più ferventi e profonde aspirazioni di tutta l'anima sua, alle sfere superne dell'eroismo.

Non dimenticherò mai, o colleghi, il giorno in cui, avendo io scritto una commemorazione di Cesare Battisti ed avendo creduto di non poterla dedicare a persona più degna e più spiritualmente prossima all'eroe, se non dedicandola a Leonida Bissolati, vidi passare nei suoi occhi, accanto all'ombra della sua allarmata modestia, anche un lampo, forse il solo lampo di invidia, che abbia solcato mai un suo sguardo: l'invidia che il destino non avesse consentito a lui pure di poter fare alla patria un sacrificio egualmente grande e completo come quello che le aveva fatto Cesare Battisti. E sì, che al destino egli non aveva certo precluse le vie, con la grave ferita toccata, con il ritorno quasi gioioso ai maggiori pericoli, con i propositi ercicamente disperati dei giorni della suprema sventura. Poichè in lui, al disopra di tutte le fedi, al disopra di tutte le cause, al disopra di tutte le tattiche, era questa convin-

zione e quasi credenza istintiva e connaturata con tutto l'essere suo e la sua stessa vita, che di fedi e cause e tattiche non si potesse dare la giusta misura, se non facendo per esse il sacrificio supremo, quello della vita.

Per lui era profondamente vera là sentenza immortale: *fidem firmavit sanguine!* La sola prova irrefutabile, che si possa opporre a tutti gli scetticismi, a tutte le ironie, a tutte le calunnie, a tutte le ingiurie, a tutte le perfidie!

Ma in lui fu forse un eroismo anche più difficile e meritorio di questo. Un eroismo, che con il sempre più fatale e tirannico prevalere delle grandi masse, irresponsabili, impulsive e cieche, diventa sempre più scabroso e doloroso: quello di affrontare il loro odio travolgente con asserire fermamente in faccia ad esse la verità, che ci sta chiusa nel più profondo del cuore. Questo coraggio il Bissolati possedette in sommo grado, e lo spiegò di contro agli amici di ieri e agli amici di oggi, affrontando imperterrito la detestazione degli uni e degli altri. Contro ogni suo interesse privato e politico, contro, in apparenza, ogni più legittima aspirazione di popolarità e di gloria, egli confessò sempre, con serenità intrepida, quel divino ideale di giustizia umanitaria, in cui la sua anima si affisava quasi in una esaltazione mistica, in cui egli credette come in una religione: la sua vera e sola religione. Così che anch'egli avrebbe potuto esclamare con l'amareggiato poeta:

Ogni plebe m'insulta e rossa e nera,
Dio, perchè vidi un cielo aperto e Te.

Onorevoli colleghi, io penso che quando la posterità volgerà curiosa e attonita il suo sguardo sopra questa nostra grande epoca travagliata, della cui importanza, della cui gravità, del cui appassionante interesse per i futuri noi che ne siamo attori non possiamo forse avere piena coscienza; e cotesti futuri saranno tratti a immaginarci anche peggiori di quanto fummo ed anche più feroci per tanto sangue sparso e più ancora per un così selvaggio cozzo di passioni contrastanti; ebbene, un qualche più benigno giudizio si farà strada nei loro animi, quando vedranno passare attraverso l'insanguinata e torbida scena una immagine come quella di Leonida Bissolati!

Ma vogliate ancora, onorevoli colleghi, consentirmi ch'io vi esprima con tutta franchezza, quello che è in questo istante il più recondito e il più assillante pensiero, non solamente in me, ma forse in tutti voi. L'esprimerlo con libertà e sincerità perfette costituisce non solo un omaggio quasi doveroso per la memoria di un uomo, come Leonida Bissolati; ma costituisce ancora, io penso, il segno di maggiore deferenza che si possa dare a un consesso così augusto, a un consesso sovrano, come è appunto il vostro.

E il mio pensiero è che nulla apparirà a quei futuri così mirabile e degno, quanto il fatto, che questi sommi onori siano stati resi alla memoria del Bissolati nel Senato del Regno, mentre appunto si stanno svolgendo quei colloqui diplomatici, che porranno termine, speriamo, alle appassionate contese, in cui il suo nome fu travolto. Mirabile è certo il fatto, che il più alto Corpo rappresentativo dell'Italia, quello cioè in cui i concetti del Bissolati incontrarono sempre il più scarso favore — per ragioni alla cui nobiltà, alla cui generosità, al cui supremo disinteresse egli sempre aveva dimostrato d'inchinarsi con la stessa moderazione della sua polemica e la riguardosità de' suoi atteggiamenti, e a cui io pure qui m'inchino, sebbene io abbia ognora palpitato in questo con Lui e abbia sentito fondamentalmente come Lui — abbia però voluto volgere alla sua memoria un pensiero di lode e di rimpianto. Esso sarà certo il supremo riconoscimento della purezza delle sue intenzioni, e sarà il più bello e commovente congedo della Patria per questo suo nobile figlio, che si è dipartito. Ma, lasciate ch'io aggiunga che l'atto, da voi compiuto, onorevoli colleghi, (proprio nel momento, nel quale apparirà se quello del Bissolati fu un errore, un sublime errore di utopista, oppure fu la divinazione solitaria, ma per ciò appunto tanto più meritoria e anche essa sublime di un precursore), dimostrerà trionfalmente ai posteri quale alto e degno consesso sia stato il nostro, che ha saputo — a malgrado di tutto e contro le sue stesse più profonde e sacre convinzioni — sentire la nobiltà di un ideale e riconoscere la grandezza di una figura storica. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Con Leonida Bissolati una bella luce di pensiero e di bontà si è spenta.

Quanti sono amici o avversari, videro in lui lo specchio dell'onestà politica e la virtù spartana della vita privata.

Egli ebbe la fede delle cose che proclamava; epperò gli altri ebbero fede in lui.

Anima mite e fatta per la benignità, fu leone nella difesa delle dottrine che per lui erano giuste; coraggioso nell'affrontare gli avversari, quanto, e questo è più, imperterrito nell'opporci alle correnti travolgenti o travianti del partito.

Il socialismo si chiamò per lui riformista; chè mentre ne avvisava le più alte e remote idealità, studiava le vie più certe e più umanamente conciliabili per accostarle.

Era questo il metodo che si informava ad un tempo al poderoso suo pensiero e alla profonda sensibilità civile dell'animo.

Quanto più fu illuminato e saldo nei principi e tanto più fu moderato nelle manifestazioni.

Tale connubio intimo e necessario della bontà del fine colla bontà del mezzo ne produsse la temperie del carattere politico, la logica, la ammiranda sua integrità.

Socialista e umanitario egli fu per la guerra, perocchè vedeva sui campi di essa gettate le sorti delle democrazie europee.

E anche perchè la ritenne lo strumento e lo sfogo di quella rivoluzione che con altre forme catastrofiche, ineluttabili ed indeprecate era pronta a rovesciarsi sovra la società internazionale.

E come l'idea così il braccio — tutto se stesso offerse alla causa.

Ben sapeva quanta forza morale ei le portava.

Quanto egli abbia operato come soldato è della storia.

Due volte, segnatamente, lo incontrai al fronte: quando ferito giaceva all'ospedale di Cividale. Più che sereno, della serenità propria dello spirito sempre di sé sicuro, era letizia che traspariva dal suo volto. Letizia di avere cresimato col sangue e colle acute sofferenze il fatto della sua fede.

Ma non sereno fu all'altro incontro, la sera del 3 novembre 1917 a Treviso presso l'allora Comandante Supremo dell'esercito. Di contro al volto impassibile del generale fronteg-

giante la catastrofe, formava il più tragico contrasto l'aspetto doloroso di Leonida Bissolati, presago delle conseguenze politiche di tale catastrofe.

Sembrava che tutte le speranze d'Italia e le sorti augurate della nuova società europea fossero sommerse, e l'orizzonte chiuso tutt'intorno da tenebre indissolvibili.

Uscendo egli mi accompagnò per un tratto della mia via colla sua automobile, in un pesante silenzio. Là grande anima stoica si era curvata.

Ma fu per poco. Le energie risorsero colle speranze, per culminare nella vittoria.

Rinuncio a pensare al dramma del suo pensiero quando egli vide cadere così miseramente tanti bei frutti della nostra vittoria; quando contro l'idealismo pratico del genio nazionale ed alle sue legittime aspirazioni, scorse il tammismo americano affacciarsi alla politica italiana.

E forse dubitò dell'ultimo sogno ideale di fratellanza dei popoli delle due sponde, meditando sulla impossibilità di essa qualora le vie adriatiche restassero aperte alla barbarie balcanica anzichè alla riflorente civiltà italiana.

Come per Fiume così ho ragion di credere che nella sua anima onesta egli stesse per rendersi alla verità, che va facendosi strada, sulla italianità della Dalmazia, a tanti italiani fin qui ignorata e negletta.

Fu un bene? Fu un male per lui non avere sopravvissuto agli eventi che stanno per schiudersi dal grembo del clima grigio e snervato dell'ora presente?

Leonida Bissolati scompare dalla vita terrena nel momento quando più necessari erano la sua parola e il suo esempio.

Auguriamo che la traccia luminosa di fede e d'amore da lui segnata, permanga lungamente a guida sugli orizzonti della politica italiana. (*Applausi vivissimi*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Un lungo ordine di feretri passava con lugubre lentezza per le vie di una città, non atterrita dalla crudeltà nemica, ma tutta raccolta nel suo dolore. Il nemico dal cielo, nella ingannatrice quiete notturna, faceva scempio d'inermi. Il tricolore copriva le bare, e la bandiera che tanti chiamava alla

morte, avvolgeva pietosamente nelle sue pieghe quelle povere membra straziate.

Padova, incurante di nuovi eccidi, accompagnava al sepolcro i suoi morti. Leonida Bissolati rappresentava il Governo. Egli era vicino a me, lo sguardo fiso su quei fiori, su quelle bandiere, sotto cui era la strage.

Poi quando il corteo si arrestò, la sua parola calda e affettuosa si diffuse con un ritmo grave di preghiera e di dolcezza commossa. Il popolo, nella sua angoscia fiera, rispondeva coi male repressi singhiozzi.

Dalla visione della fraternità serena fra gli uomini tutti redenti dalla dignità del lavoro, Leonida Bissolati era tratto a contemplare la tragica scena della più truce guerra, che insanguinasse il mondo.

Egli ebbe un tremito, subito dominato, vinto dallo slancio della fede e della pietà.

L'odio pel nemico non turbò il suo discorso. Anche l'estrema prova, la guerra, quella guerra s'intende, doveva ricondurre all'amore. La lotta non era per chi aveva odiato, ma per chi continuava ad amare.

Ieri mi sembrava che ai funerali di Leonida Bissolati assistesse anche il popolo lontano, cui non era mancato allora, in quei giorni, il conforto della sua presenza animatrice.

Nei cuori più puri, come in un reliquiario degnissimo, si accolgono idee e aspirazioni, onde certo ha vita il fremito dell'ascesa umana: e dai cuori le idee, quasi santificate e placate, ritornano più vigorose e miti là donde si mossero incomposte e ardenti. Così il pio grembo della terra rende in benedizioni di messi il grano che sparge il seminatore.

Gloria a Leonida Bissolati! Egli consolò e sorresse negli aspri cimenti i nostri soldati, soldato egli stesso di contro al nemico. Egli diede anima e sangue alla Patria. Egli volle (e sia onorato il suo nome per sempre) che la voce d'Italia, risuonante nei secoli, ripetesse nel coro gigantesco di una più perfetta convivenza umana, la parola che fu il segreto stesso della sua missione nel mondo, la parola suprema della civiltà e dell'amore. (*Applausi vivissimi*).

BELLINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLINI. Dirò brevissime parole per compiere un mesto dovere, per porgere un tributo di onoranza a Leonida Bissolati. Altri

disse già con tanta maggiore autorità di me, e altri dirà, dell'uomo, del suo ingegno, delle sue preclari virtù private e pubbliche. Basti a me ricordare che la sua scomparsa non significa soltanto che ha cessato di battere un gran cuore, che si è spenta una preclara intelligenza, ma anche che è sparito l'esempio vivente di colui che non ripiega neppure un lembo della propria bandiera, che nei momenti delle grandi crisi che pongono in pericolo la compagine del paese, risolutamente, a fronte alta, con cuore puro, si schiera a difesa di ciò che tutto sovrasta: la bandiera della patria. Egli militò nelle file della più accentuata democrazia, di quella democrazia intesa nel senso più aristocratico della parola, e non affermò mai il suo pensiero per fomentare malsane passioni, ma solo intese al miglioramento delle classi popolari.

Leonida Bissolati spese tutto il suo ingegno in difesa degli umili e dei deboli, e quando le masse non lo compresero e non lo seguirono, quando l'abbandonarono, forse il suo cuore sanguinò, non vacillò la sua coscienza.

Io formulo l'augurio, e credo con questo di rendere omaggio alla memoria di Leonida Bissolati, che la sua vita e la sua morte ricordino sempre agli italiani l'insegnamento maggiore della sua vita, che cioè vi è qualche cosa che sta al disopra del socialismo, della repubblica, della monarchia, qualche cosa che gli italiani debbono intensamente amare, risolutamente difendere e salvare, la madre augusta di tutti noi: l'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. A nome del Governo mi associo alle parole nobilissime dette dal Presidente del Senato e alle altre parole ugualmente nobili dette dai senatori che hanno rievocato l'immagine e l'opera di Leonida Bissolati. Ventidue anni di amicizia, ventidue anni di comunione ininterrotta ed intima di opere e di pensiero mi fornirebbero materia per discorrere di lui lungamente, se questa stessa fraternità della nostra amicizia non mi desse una commozione non facilmente superabile.

Parlando di lui, mi torna alla memoria un verso memorabile:

se il mondo sapesse il cuor ch'egli ebbe.

E in verità nel suo cuore, quel suo grande cuore che io sentii battere fino all'ultimo istante, fino all'esaurimento della morte, era fatto per diffondere intorno un calore di simpatia, un fervore di fede, una dolcezza di persuasione. Perciò l'altro ieri, quando nella Camera italiana si annunciò la morte di lui, che pure fu uomo di lotta e di battaglia, tacquero le passioni torbide dei partiti, e per un momento la Camera sentì il benefico influsso della sua altezza e della sua purezza morale. (*Bene, bravo*).

Verranno più tardi le analisi fredde intorno alla sua opera; e noi, che lo seguimmo devotamente e l'amammo, porteremo la testimonianza della sua saggezza di condottiero, del suo acume di critico, della sua sapienza di uomo politico.

Ma oggi dinanzi al Senato, in questa assemblea che ha il culto delle virtù e dell'energie della patria, io debbo soltanto ricordare la sua figura, così schietta e semplice, eppure così riccamente complessa, giacchè in lui si mescolavano, in un'armonia difficilmente raggiungibile, uno spirito acutamente critico e realistico ed un fervore di idealismo quale ebbero soltanto i mistici, un impeto di guerriero e una umiltà e fraternità quasi di francescano.

Egli fu apostolo del socialismo nei primi anni delle origini, quando il socialismo voleva dire amore e fraternità per gli umili, lotta per la loro ascensione, sacrificio e pericolo per la difesa della loro causa. Ed egli fu, a volta a volta, fratello umile e compagno devoto dei contadini e degli operai della sua terra, condottiero ardente delle loro lotte, sfidatore superbo del carcere e dell'esilio.

Quando più tardi, in una sintesi logicamente impeccabile, egli riunì patria e socialismo, guerra e rinnovazione democratica del mondo, e volle e propugnò l'intervento armato d'Italia, egli alternò ancora una volta il condottiero all'umile sergente degli alpini; il ministro, al combattente oscuro ed anonimo, lo scrittore e l'oratore, al soldato che dà il suo sangue sui campi di battaglia a difesa della patria.

L'Italia ha perduto questo grande cuore, e l'Italia ieri, per le vie di Roma, ha dimostrato la sua commozione profonda.

Io ringrazio il Senato di aver evocato e onorato lo spirito di Leonida Bissolati e confido che ne custodirà qui il ricordo incancellabile. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Lorenzo Cusani Visconti la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Greppi Giuseppe e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor marchese Lorenzo Cusani Visconti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor marchese Lorenzo Cusani Visconti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento d'interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno, on. Grassi, per rispondere alla interrogazione dei senatori Lustig e Garofalo al ministro dell'interno « per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè sia rigorosamente applicata la legge 19 giugno 1913 n. 632 contro l'alcoolismo, la cui efficacia è stata sempre frustrata dalla noncuranza o dalla debolezza dell'autorità chiamata a farla eseguire ed anche da alcune disposizioni del regolamento 22 ottobre 1914 n. 123 ».

GRASSI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno*. Rispondo agli onorevoli interroganti assicurando che la lotta contro l'alcoolismo, è stata sempre tenuta presente da parte del Ministero, al quale ho l'onore di collaborare, con il curare la più rigorosa applicazione della legge di pubblica sicurezza e della legge 19 giugno 1919 e regolamento relativo. Alle disposizioni di queste leggi è stato aggiunto anche il Regio decreto 4 marzo 1920 che riguarda la limitazione dei consumi. I risultati ottenuti dall'applicazione delle leggi sono eloquentemente esposti dalle statistiche che ogni anno vengono pubblicate per cura del Ministero dell'interno e si rileva da esse che gli esercizi pubblici nel Regno erano al primo gennaio 1919 diminuiti in confronto al primo gennaio 1913. All'epoca della prima legge erano di circa 45 mila. Il rapporto fra gli esercizi e la popolazione che al primo gennaio 1913, era di un esercizio per 154 abitanti, al primo gen-

naio 1918 si riduceva a quasi un esercizio ogni 200 abitanti; in modo che i dati statistici sono a dimostrare come ci si vada avvicinando nel fatto gradualmente al concetto del legislatore dell'epoca espresso nell'art. 7 della legge contro l'alcoolismo, cioè di un rapporto limite di un esercizio ogni cinquecento abitanti.

Per quanto riguarda poi l'orario di chiusura degli esercizi pubblici, il Ministero dell'interno, uniformandosi a particolari esigenze del momento ossia alla austerità di vita ed alla diminuzione dei consumi, che sono imposte dalle difficoltà economiche che attraversa il nostro paese, ha impartite severe disposizioni con circolari del 30 agosto, 19 settembre e 16 dicembre dello stesso anno e 22 febbraio u. s. affinché le autorità dipendenti, valendosi delle facoltà concesse dal decreto luogotenenziale 25 febbraio 1919, n. 194, tenuto conto delle peculiari necessità delle loro circoscrizioni e sentite le Commissioni provinciali permanenti antialcooliche, prescrissero le maggiori possibili limitazioni negli orari, ai quali con l'articolo 5 del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 217, è stato ora fissato, come termine massimo, le ore 23.

A tali disposizioni si sono attenute le autorità dipendenti locali, applicando le prescritte limitazioni, specialmente in confronto agli esercizi ove si smerciano soltanto bevande alcooliche, tenendo in considerazione anche che i miglioramenti delle classi lavoratrici e la diminuzione delle ore di lavoro hanno dato maggiore disponibilità a queste classi di passare del tempo in osterie.

LUSTIG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSTIG. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua risposta, ma non mi posso dichiarare completamente soddisfatto, perchè le autorità prefettizie hanno ricevuto bensì disposizioni dall'autorità centrale ma non le hanno in gran parte rispettate. Io voglio ammettere che l'alcool sia una ricchezza nazionale; ma l'alcoolismo è un pericolo nazionale che va combattuto con la massima energia.

Non intendo sviscerare qui il problema dell'alcoolismo nei suoi rapporti con altri problemi commerciali ed industriali, nè di esporre i mezzi atti a combatterlo. Vi sono però alcuni provvedimenti dei quali è possibile l'attuazione im-

mediata, e che credo doveroso segnalare alla attenzione del Governo.

Si è detto che in Italia il male non è così grave come in Francia e in Inghilterra. È un errore: le psicosi alcooliche, secondo le più recenti statistiche, sono in aumento, e l'alcoolismo da noi è sostenuto più dal vino che dalle bevande alcooliche più forti.

Secondo i calcoli fatti nell'anno 1918 la spesa per il vino si aggirava attorno ad un miliardo e mezzo; ma negli ultimi due anni è sensibilmente aumentata, e ciò fa impressione quando si pensi che l'italiano ha fama di popolo sobrio.

È noto che le provincie del Veneto sono fra quelle che danno il maggior contributo all'alcoolismo, e la piaga è purtroppo ancora più diffusa nelle terre redente, che del Veneto nostro hanno le buone come le cattive qualità.

Nei paesi anglo-sassoni dove la lotta contro l'alcoolismo è organizzata già da molti anni, essa s'impenna principalmente su tre punti:

- a) sistemi legislativi per regolare la vendita e lo spaccio di bevande alcooliche;
- b) propaganda e lotta antialcoolista fatta da associazioni, colla cooperazione dei privati, dello Stato e delle varie Chiese;
- c) istituzioni private e di Stato, per la custodia, cura e riforma degli alcoolisti e dei delinquenti alcoolizzati.

I sistemi legislativi, che vanno in alcuni paesi fino al divieto assoluto dello spaccio di bevande alcooliche, sono stati variamente integrati da provvedimenti economici e finanziari (dazi, tasse, ecc.); e sono quasi i soli mezzi di lotta adottati nel nostro paese.

I metodi di propaganda hanno avuto enorme sviluppo, specialmente in America ed in Inghilterra, per opera di molte associazioni (principali fra esse la « Y. M. C. A. », la « Salvation Army » e i « Buoni Templari »), che in taluni luoghi raggiunsero risultati notevolissimi. Da noi esistono alcune Società del genere, che, povere di mezzi, vivono una vita stentata e non si può dire che esercitino una gran influenza nella lotta contro l'alcoolismo.

In vari Stati, oltre che prevenire l'alcoolismo coi mezzi indicati, si cerca di esercitare un'azione repressiva quando esso genera il vizio; in Inghilterra l'ubriacarsi è sempre reato e se l'ubriaco è riconosciuto inadatto alla vita so-

ziale viene segregato in speciali Istituti. Anche in altri paesi vi sono analoghe istituzioni, di Stato o private, per il ricovero e la cura degli alcoolisti. Da noi, solo a Milano, esiste un ricovero di temperanza, sussidiato dal comune. Una proposta di istituire simili asili faceva parte del progetto Luzzatti (presentato al Senato il 5 dicembre 1910), ma non ne rimane traccia nella legge contro l'alcoolismo, che da quel progetto prese origine.

Molta strada dunque abbiamo ancora da fare in questo campo; ma poichè il frenare l'abuso dell'alcool s'impone come necessità urgente, vediamo almeno di utilizzare subito e nel miglior modo le disposizioni di legge esistenti, le quali, se bene applicate, permetterebbero di portare rapidamente una limitazione notevole allo spaccio di bevande alcoliche, limitazione da tutti riconosciuta come uno dei più efficaci mezzi per combattere il male di cui parliamo.

La legge 19 giugno 1913, n. 632, diretta a combattere l'alcoolismo, ed il relativo regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238, ha dato scarsi risultati. Come è noto, la legge stabilisce che il numero degli spacci di bevande alcoliche non deve superare la proporzione di uno ogni 500 abitanti. Attualmente il loro numero è molto più elevato.

Al 1° gennaio 1913 erano 1 per 154 abitanti.

Al 1° gennaio 1914 erano 1 per 156 abitanti.

Al 1° gennaio 1915 erano 1 per 162 abitanti.

Al 1° gennaio 1916 erano 1 per 171 abitanti.

Al 1° gennaio 1917 erano 1 per 186 abitanti.

Al 1° gennaio 1918 erano 1 per 197 abitanti.

Vi è stata dunque una certa diminuzione a partire dal 1915 (quando cominciò ad applicarsi la legge); ma siamo ancora molto lontani dalla cifra massima sopra ricordata. E si deve notare poi che nelle città il numero degli spacci è assai superiore a queste proporzioni: in alcune città, grandi centri operai, sembra che vi sia ancora uno spaccio ogni 50 abitanti.

Inoltre la diminuzione verificatasi, più forse che alla applicazione della legge, è da attribuirsi al fatto che la guerra, per il richiamo alle armi di molti esercenti, ha forzatamente prodotto la chiusura di un certo numero di spacci; e non è detto che, al ritorno delle condizioni normali, il fenomeno debba mantenere il medesimo andamento.

Il problema è troppo urgente per limitarsi ad attenderne la soluzione dai lenti effetti della legge, quale oggi essa è applicata.

La legge è tutt'altro che severa; ma siccome per molte questioni lascia facoltà di provvedere alle Commissioni Provinciali, da essa istituite, per prima cosa si dovrebbero invitare queste ultime a restringere molto i freni, dando loro tassative e rigorose istruzioni.

Soprattutto nelle concessioni delle autorizzazioni e nella determinazione degli orari degli esercizi, molto le Commissioni possono fare.

È invalso ovunque l'uso di concedere le autorizzazioni in caso di trapasso o subentro, cioè di permettere il passaggio della licenza di un dato esercizio da persona a persona. Così non solo la proprietà di una licenza è praticamente diventata una specie di monopolio della famiglia dell'esercente (il che in casi speciali sarebbe tollerabile), ma è anche diventata oggetto di commercio, e chi compra un esercizio è sicuro di ottenere la concessione della relativa licenza.

È così snaturato il concetto della licenza che dovrebbe essere strettamente personale; e in pratica la cessione riflette non più l'esercente, ma l'esercizio.

In tal modo il numero degli spacci resta sempre quasi costante e la, facoltà che la legge offriva, di diminuirlo, approfittando dei traslochi e dei trapassi da persona a persona, rimane del tutto frustrata.

Lo stesso accade per ciò che riguarda la distanza tra spaccio e spaccio e fra spaccio e scuole, caserme, ospedali ecc. Nelle città è frequentissimo vedere, davanti alle porte degli ospedali e delle caserme, spacci o mescite di vino che diventano il luogo di convegno degli infermieri e dei soldati; e lo stesso dicasi per le fabbriche, officine, ecc. La distanza fra spaccio e spaccio è sempre minore, spesso di pochi metri, perchè, oltre che negli spacci di bevande alcoliche propriamente detti, queste si vendono al minuto in tutte le latterie, pasticcerie, drogherie e rivendite di sali e tabacchi.

Ripeto: nonostante il poco rigore della legge ed il punto debole dell'articolo 16 del regolamento, che considera come nuova licenza solo quella richiesta per apertura di nuovo esercizio, le Commissioni provinciali, per l'articolo 3 della legge, hanno sempre facoltà, almeno per

le nuove concessioni, di stabilire le distanze minime fra gli esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole e le caserme; e per l'articolo 18 del regolamento, possono negare la concessione, tenendo conto, fra l'altro, del grado di diffusione dell'alcoolismo, della specie dell'esercizio, del « genere della clientela che lo frequenta o possa frequentarlo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio è situato o deve aprirsi »; e soprattutto del rapporto fra numero degli esercizi e popolazione, che dovunque eccede il limite massimo di uno per 500 abitanti.

Le stesse considerazioni valgono per gli orari di apertura e di chiusura, i quali pure sono lasciati in facoltà delle Commissioni provinciali. Queste potrebbero, con rigorose disposizioni, limitare di molto le ore di vendita delle bevande alcoliche, tanto la mattina prima che gli operai si rechino al lavoro, quanto la sera e soprattutto nei giorni festivi, nei quali purtroppo le bettole diventano luoghi di trattenimento e di ritrovo, dove il lavoratore si abbrutisce e getta, per comprare un veleno, il danaro guadagnato durante la settimana.

Altri punti vi sarebbero da toccare della legge e del regolamento, come quelli degli spacci ambulanti di bevande alcoliche, del loro smercio nei locali delle associazioni e dei circoli, della vendita per parte dei proprietari del vino dei propri fondi, della vigilanza sulle qualità degli alcool, ecc.; ma non voglio dilungarmi su tali questioni, e torno ad insistere perchè, anche senza aspettare che vengano modificate alcune disposizioni troppo larghe della legge e del regolamento, giunga subito intanto da parte del Governo una parola di incoraggiamento ed un monito di severità alle Commissioni provinciali, i cui componenti, anche se animati dalle migliori intenzioni, non si trovano ora sostenuti dal potere centrale e dalle prefetture e son costretti quasi sempre a cedere di fronte alle pressioni e raccomandazioni di deputati, senatori e di altre personalità che spesso accompagnano le domande di concessione di licenze.

Un altro argomento, prima di concludere, mi pare anche doveroso di non trascurare. Le recenti conquiste delle classi lavoratrici hanno

portato a notevoli aumenti di salario e a riduzione delle ore di lavoro. Già si è constatato, di pari passo cogli aumenti dei salari, un aumento del consumo delle bevande alcoliche; ma anche se ciò non fosse già avvenuto, sarebbe necessario che di questi due nuovi fenomeni si tenesse il debito conto nell'applicazione della legge contro l'alcoolismo.

L'operaio che ha più danaro in tasca vuol goderselo e beve di più; allo stesso modo come con maggior larghezza di prima si vuol concedere ogni altra forma di agiatezza e di divertimento. Così molte delle ore che sono state tolte all'officina, sono purtroppo date alle bettole e all'osteria.

È un fatto questo di una gravissima importanza sociale e sul quale non sarà mai abbastanza richiamata l'attenzione delle classi operaie e dei loro rappresentanti cui non si può non rimproverare di non avere fatto finora alcuna propaganda educativa contro l'intemperanza e contro l'alcoolismo.

Tale propaganda però deve trovare il suo primo posto nella scuola, perchè soltanto con la educazione e con la volgarizzazione di certi concetti fondamentali d'igiene e dei vantaggi che ne provengono si potrà influire sulla popolazione scolastica, e ad ogni modo sempre più che per mezzo di sole disposizioni legislative e sanzioni penali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora l'interrogazione del senatore Levi Ulderico al ministro del tesoro circa la pretesa liquidazione delle obbligazioni delle « Ferrovie lombardo-venete »; ma l'onorevole ministro del tesoro ha fatto sapere che, essendo in corso dei negoziati, non si trova in grado di rispondere oggi a questa interrogazione.

Se l'onorevole interrogante non ha difficoltà, l'interrogazione sarà rinviata.

LEVI ULDERICO. Accetto e attenderò gli eventi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra dichiara di essere pronto a rispondere alla interrogazione a lui rivolta dagli onorevoli Dallolio Alberto e Bergamasco, « intorno alla necessità di pronti ed efficaci provvedimenti affinchè l'ufficio delle Assicurazioni militari sia posto in grado di compiere nel più breve termine la distribuzione delle polizze concesse ai

combattenti come attestazione doverosa della gratitudine della nazione ».

Questa interrogazione non è posta all'ordine del giorno: ma, se non si fanno opposizioni, do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra.

BONOMI, *ministro della guerra*. Mi duole di non poter rispondere con assoluta precisione all'interpellanza degli onorevoli senatori Bergamasco e Dallolio. Ad ogni modo riconosco senz'altro le deficienze dell'ufficio di Bologna circa la distribuzione delle polizze ai combattenti. Ho chiesto informazioni, non solo circa gli inconvenienti che si sono verificati ma anche e soprattutto circa i rimedi pronti ed efficaci che si debbono adottare per porre immediatamente riparo alle lamentate deficienze del personale. Do piena assicurazione all'onorevole Dallolio di occuparmi della cosa e di provvedere a che queste polizze siano concesse con la maggiore sollecitudine possibile. Si tratta di combattenti che hanno fatto il loro dovere verso la Patria e che hanno diritto alla riconoscenza ed alla sollecitudine del paese.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ringrazio l'onorevole ministro, il quale anche con le sue ultime parole ha posto in chiaro l'importanza della questione che io insieme col collega Bergamasco ho sollevato in quest'Aula. Con la concessione delle polizze ai combattenti il Governo ha voluto attestare la riconoscenza del paese verso questi bravi soldati e verso le loro famiglie. Bisogna che questo intento del Governo abbia il suo pieno adempimento. Or bene: esso non lo può avere perchè le condizioni dell'ufficio che attende a questo servizio non lo consentono. Dichiaro subito, e sono lieto di dichiararlo, che ciò accade senza colpa alcuna degli ufficiali addetti a questo servizio, i quali anzi fanno tutto quello che sta in loro, ma si trovano purtroppo di fronte a difficoltà insormontabili. Tra l'altro, in questo ufficio sono giacenti più di 300 mila pratiche che non sono state ancora potute esaminare. Inoltre ogni giorno arrivano più di mille lettere, che corrispondono ad un numero molto maggiore di richieste, in quanto che parecchie di queste lettere contengono un certo numero: 10, 20, ed anche più domande, trasmesse specialmente da associazioni, di

combattenti. L'ufficio assolutamente non può rispondere a queste lettere, perchè non è in condizioni di trovare le pratiche cui le richieste si riferiscono. E così queste lettere rimangono senza risposta con infinito dolore di quei bravi ufficiali, i quali non sono soltanto esposti a sentirsi interpellare in un linguaggio, che non è precisamente di sole sollecitazioni, ma è quasi sempre accompagnato da proteste, più o meno vivaci, ed anche da minaccia di atti legali. Tanto che ho potuto vedere che uno degli ufficiali preposti a questo servizio, un giovane maggiore che ha il petto coperto delle insegne del valore, ha sentito il bisogno di metter sopra al suo posto un cartello su cui sta scritto: « Uomo, non ti arrabbiare! ». (*Si ride*).

L'onorevole ministro ha dunque promesso che provvederà, e della sua parola non si può dubitare. Mi permetto però di fargli una raccomandazione, e cioè: vegga di concentrare i suoi sforzi sul modo di smaltire questo enorme arretrato, senza di che non è possibile che l'ufficio proceda regolarmente. Quando questo arretrato sia stato smaltito, io credo che le cose potranno procedere più regolarmente, anche perchè tutte le richieste che oggi quotidianamente arrivano, si riferiscono in gran parte a questo arretrato.

Io credo inoltre che sarebbe utile che il ministro ricorresse per questo lavoro ad un personale speciale di avventizi perchè oggi accade che i soldati addetti all'ufficio sono continuamente mutati e diminuiti di numero per causa dei congedamenti o perchè chiamati in servizio d'ordine pubblico.

Occorre potersi giovare di un personale stabile e competente.

Non ho bisogno di aggiungere altre parole, perchè ho piena fiducia nell'onorevole ministro, il quale in molti modi ha già attestato quali siano i sentimenti che l'animano verso i combattenti e verso le loro famiglie. E lo ha attestato anche in una recente occasione, quando, in presenza di violenze scellerate, ha con alte parole ammonito che nell'esercito deve da tutti esser rispettato, onorato ed amato il popolo che ha combattuto per l'Italia. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. L'interrogazione degli onorevoli Dallolio e Bergamasco è esaurita.

Presentazione di relazioni.

DE NOVELLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NOVELLIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 17, col quale, sui proventi dell'addizionale istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Novellis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DALLOLIO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio e l'approvazione dei conti consuntivi e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Blasio per presentare una relazione.

DE BLASIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale della Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Blasio della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mango per la presentazione di una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni per le case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dei senatori Bergamasco, Campello, Mazziotti, Di Brazzà, De Novellis, Cassis, Filomusi Guelfi, Francica Nava, Boncompagni, Cencelli, Faina, Malaspina, Castiglioni, Rossi Giovanni, Torrigiani Luigi, Vigoni e Salvago Raggi ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura per sapere:

1° se ritengano legali alcune disposizioni del decreto ministeriale 29 dicembre 1919, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione e segnatamente gli articoli 1 e 14;

2° quali sieno gli intendimenti del Governo relativi al regolamento, che dovrà provvedere alla applicazione della legge per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in ordine alle stesse disposizioni, di cui al n. 1, con speciale riguardo all'agricoltura.

Ha facoltà di parlare il senatore Bergamasco.

BERGAMASCO. Onorevoli colleghi! Questa interpellanza che, a nome anche di numerosi autorevoli colleghi, io ebbi l'incarico di svolgere, fu da me presentata già da parecchio tempo. I periodi di lavori parlamentari brevissimi e i lunghi intervalli di riposo hanno fatto

si che essa abbia perduta molta parte della sua attualità, in quanto le disposizioni che mirava a criticare, oggi sono sospese, o di nuovo allo studio per modificazioni.

Di guisa che io potrei anche astenermi dallo svolgerla se non fosse che dalla considerazione dei fatti specifici, che la interpellanza concerne, si possono dedurre delle considerazioni di indole generale, le quali non è forse inopportuno porre in rilievo. L'interpellanza concerne nella prima parte alcune disposizioni del decreto ministeriale 29 dicembre 1919 relativo alla assicurazione contro la disoccupazione e segnatamente le disposizioni degli articoli 1 e 4.

Questi articoli così sono stilati: all'art. 1 si definiscono come soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro gli operai di ambo i sessi i quali siano occupati alle dipendenze altrui, anche *occasionalmente od interrottamente*; e poi si pongono a carico le relative quote di concorso per l'assicurazione tanto ai datori di lavoro, quanto ai lavoratori.

Anzi, i datori di lavoro sono costituiti depositari responsabili della quota di trattenuta sulla mercede dei lavoratori. Or bene, in forza di questa disposizione chi assume un lavoratore anche temporaneamente ed interrottamente deve rispondere alla Cassa di assicurazione per l'eventuale dispersione di quel po' di mercede, che riguarda forse una giornata di lavoro o frazione di giornata di lavoro, tanto per il padrone che per l'operaio. Ciò non pare troppo legale, e soprattutto non troppo pratico.

Considerazioni più gravi si possono fare all'articolo 4 nel quale sono definiti al primo comma i datori di lavoro, e che al secondo comma dice letteralmente:

« L'affittuario di un fondo è considerato insieme all'enfiteuta o usufruttuario del fondo, datore di lavoro verso le persone estranee alla sua famiglia, assunte in lavoro per i bisogni dell'azienda, e sono entrambi solidalmente responsabili del pagamento del contributo di assicurazione ».

Ora qui abbiamo che l'affittuario di un fondo non solo risponde lui, ma risponde in solido con l'enfiteuta e con l'usufruttuario eventualmente. Ora chi dà il lavoro, chi è praticamente datore di lavoro, è chi conduce direttamente il fondo. Chi dal fondo non ritrae che un canone

fisso annuo o periodico, non può e non deve considerarsi datore di lavoro.

Ora perchè questo legame, questo vincolo di solidarietà?

Ai firmatari dell'interpellanza è parso che questo vincolo di solidarietà non sia per nulla consono alle leggi vigenti. Perchè chiedere uno solidarietà dell'opera di un altro, che è perfettamente libero di fare o di non fare e di cui la responsabilità spetta unicamente a quest'altro?

Al comma successivo l'illegalità diventa ancora più grave, in quanto che è detto; « Il proprietario, enfiteuta o usufruttuario e, se il fondo è dato in affitto, l'affittuario, è considerato datore di lavoro insieme al mezzadro ». Qui si considera il caso di mezzadria. Chi piglia le opere al lavoro è il mezzadro; il mezzadro le deve pagare, il mezzadro deve fare le trattenute sulla mercede, il mezzadro deve versare queste trattenute alle casse di assicurazione unitamente alle quote di sua spettanza. Ora, perchè il proprietario del fondo deve risponderne lui?

Queste disposizioni sono indubitatamente contrarie alla legge.

Altre considerazioni ci sarebbero da fare su questo regolamento; ma poichè, per quello che dirò poi, questo regolamento è ancora allo studio per subire riforme, mi pare che sia inutile diffondersi. D'altronde ho accennato alle cose principali.

Dalle notizie avute, benchè non ci sia una disposizione specifica in merito, dovrei ritenere che questo regolamento sia oggi sospeso per quanto riguarda i lavoratori di agricoltura. Il ministro dirà poi se io mi appongo al vero.

Quindi queste disposizioni, che riguardano i proprietari, gli enfiteuti e gli affittuari cadrebbero completamente nel nulla. Vedremo ed esamineremo a suo tempo le nuove disposizioni.

Per la parte industriale pare pure (dico sempre *pare*, perchè le notizie che ho in proposito non sono sicurissime, e la risposta dell'onorevole ministro porterà la luce in materia), pare che anche per ciò che riguarda la parte industriale siano in corso degli studi tanto per la riforma del regolamento, quanto per la riforma della stessa legge.

Rimane la seconda parte dell'interpellanza e incidentalmente prego i colleghi di permettermi di esaurirla a questo punto perchè la

sbrigo in due parole. Poi torneremo alla prima. La seconda parte chiedeva quali siano gli intendimenti del Governo relativi al regolamento che dovrà provvedere all'applicazione della legge per le assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia, in ordine alle stesse disposizioni, di cui ai numeri precedenti.

Ora qui debbo dire che il regolamento per la legge per le assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia è stato fatto, ed ha corretto tutti gli inconvenienti da noi lamentati; quindi con ciò io posso considerare che il secondo punto dell'interpellanza sia perfettamente esaurito e non ho che a prendere atto, ringraziando l'onorevole ministro. Mi è anche lecito ritenere che forse l'interpellanza è giunta a tempo per richiamare la sua attenzione su qualche cosa che gli era sfuggita. E ritorno alla prima parte.

Ritornando alla prima parte devo fare una dichiarazione esplicita ed è che l'onorevole ministro del lavoro nelle mie parole nulla deve riscontrare come rivolto alla sua persona, perchè conosco abbastanza gli sforzi che l'onorevole ministro del lavoro va facendo per risolvere molteplici impellenti necessità del momento, le difficoltà burocratiche e soprattutto le difficoltà enormi della materia, insite nella materia stessa. Io devo considerare che l'onorevole ministro dell'industria si è posto in mente di fare uno sforzo grandioso, forse troppo grandioso! Ne vediamo le conseguente; bisogna modificare il già fatto o forse tornare da capo.

L'onorevole ministro si è lasciato sedurre da questo ideale; dotare di colpo la nostra legislazione di una legge per fronteggiare la disoccupazione operaia, tanto nel campo industriale quanto nel campo agricolo, e ciò in via d'urgenza, mentre l'organo che fa le leggi, il Parlamento (noi tutti lo sappiamo) per considerazioni che è inutile accennare, è molto lento nell'opera legislativa nel periodo che attraversiamo e mentre siamo di fronte a casi di disoccupazione veramente numerosissimi, data l'enorme quantità di lavoratori, che sono ancora in Italia e la quantità di lavoro, che non può crescere improvvisamente, come è cresciuta la popolazione lavoratrice in paese pel rimpatrio dei nostri emigranti, venuti a compiere il loro dovere di italiani e non ripartiti ancora. Questo sforzo io l'apprezzo, lo lodo; quindi, in ciò che io dico, il ministro del lavoro deve ben com-

prendere che il mio animo è col suo. Molte volte l'onorevole ministro del lavoro venne scelto ad arbitro nelle contese fra datori di lavoro e lavoratori, scelto ad arbitro supremo per risolvere quei punti, sui quali le parti si trovavano irriducibilmente in disaccordo. In tali casi, adempiendo una funzione nuovissima per i nostri ministri, egli ha compiuto veramente opera di pacificazione sociale, di organizzazione del lavoro e di continuazione del lavoro, che è una delle cose più necessarie, utili e da desiderarsi in questo momento. Quindi egli deve considerare la mia critica come spassionata e obbiettiva, e diretta non alla persona, ma alle cose. Io conosco i suoi propositi e li lodo, come lodo lo sforzo da lui fatto sebbene abbia incontrate difficoltà tali che gli hanno impedito di raggiungere l'intento.

Il vostro sforzo, onorevole ministro, sarebbe forse riuscito se voi aveste adoperato le provvidenze che sono a vostra disposizione. Immaginate, o colleghi, affrontare questo problema, di getto, in Italia dove non c'era ancora nessun provvedimento legislativo contro la disoccupazione dei lavoratori; proporsi il tema di assicurare i lavoratori d'Italia sia nel campo agricolo, sia nel campo industriale, stabilire i modi per avere i fondi necessari e tutto questo decidendosi verso la fine del 1919, con un decreto, che dà il regolamento in data del 29 dicembre 1919 e che deve essere applicato il 1° gennaio 1920! E ciò dovendo trattare con la massa dei lavoratori delle campagne, che nulla conoscono di questi provvedimenti e che non vogliono saper di trattenute sulle mercedi, perchè non sono persuasi dell'utilità della cosa e non conoscono nemmeno i provvedimenti.

Ho provato io, nella prima settimana di gennaio a volere trattenere una parte delle mercedi. « Ma perchè? » mi hanno chiesto. « Noi non sappiamo niente e non vogliamo pagare niente ». Perfino le classi operaie più evolute, (e il ministro lo sa) ancora resistono contro l'applicazione di questi provvedimenti. Ci vuole tutta un'opera di persuasione, un'opera di propaganda e di chiarimento dei fini delle disposizioni per potere entrare nell'applicazione reale di esse.

Ad ogni modo, tornando al punto di partenza, affrontare un tema così grave, di colpo, nelle condizioni in cui siamo, fu un proposito gene-

roso, ma fu anche un'impresa, mi permetta di dirlo l'onorevole ministro, alquanto temeraria. Per arrivarci l'onorevole ministro ha proceduto con decreti ministeriali, nel modo più spiccio, e non si è nemmeno servito del parere dei corpi tecnici che la legge mette a sua disposizione. Non si è valso del Consiglio di Stato, non ha emanato un decreto Reale con la sua brava approvazione del Consiglio di Stato, non si è valso soprattutto dell'organo tecnico di questa materia: del Comitato permanente del lavoro. È vero che il Consiglio superiore del lavoro va riformato e noi attendiamo dall'onorevole ministro il progetto di riforma, che ci auguriamo risponderà anche alle aspirazioni dei lavoratori, i quali in parte diffidano in questo organo statale e in parte lo coltivano e lo seguono attentamente. Ma intanto il Consiglio superiore del lavoro c'è ed è rappresentato dal suo Comitato permanente che si aduna tutti i mesi, tratta continuamente questa materia di la legislazione sociale, è composto in modo paritetico, vi sono anche i rappresentanti del Parlamento, fra i quali abbiamo qui l'illustre suo presidente, il collega Saldini, e ci sono i rappresentanti degli operai. Perché, onorevole ministro, non ha sentito il Comitato permanente nel fare una legge che riguarda così da vicino le masse dei lavoratori e i loro interessi, visto che questo Comitato è l'organo tecnico, che avrebbe potuto portare per lo meno una competenza speciale nella materia?

Io credo che qui siamo un po' sotto l'influenza della burocrazia dei Ministeri. Badi bene il ministro, vigili; è un organo sano questo Comitato permanente del lavoro ma forse non è visto di buon occhio dalla burocrazia dei Ministeri, e ne abbiamo continue prove: da tutte le parti si tenta di sfrondarne le attribuzioni; frequentemente sorgono delle organizzazioni nuove nei Ministeri che sottraggono qualche cosa al Consiglio del lavoro e al suo Comitato permanente.

Ora, onorevole ministro del lavoro, questo Comitato deve restare al suo Ministero, e non essere mai sminuito nelle sue funzioni. Lo difenda, lo sostenga e soprattutto lo consulti ove sia d'uopo.

Detto ciò io non avrei da aggiungere altro che una parola di riassunto. Io comprendo bene che in questo momento politico, poiché

gli organi legislativi non funzionano rapidamente, chi è a capo dello Stato non può a meno di procedere con il sistema dei decreti-legge, ma questi decreti-legge bisogna studiarli bene, non bisogna abusarne. Occorre di non legiferare se non nei casi strettamente necessari e per attuare previdenze indispensabili, perché, signori, la facilità con la quale oggi si produce la legge in certi momenti è veramente impressionante. (*Vive approvazioni*).

DANTE FERRARIS, *ministro dell'industria, commercio, lavoro e approvvigionamenti e consumi alimentari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari*. Per quanto l'interpellanza abbia perduto un po' della sua attualità dal momento in cui è stata presentata, io ringrazio l'onorevole collega Bergamasco di averla voluta svolgere oggi, come pure lo ringrazio delle parole cortesi che mi ha rivolte.

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è una forma di assicurazione nuova non soltanto per noi, ma anche per quei paesi, nei quali le previdenze sociali erano ben più progredite che in Italia. Si tratta pertanto di una questione grave, resa più grave ancora dalle difficoltà del momento. Ma non sono queste difficoltà del momento, onorevoli colleghi, che ci debbono impedire di camminare su questa via. L'onorevole senatore Bergamasco mi ha rivolto una cortese critica, perché la soluzione di questo grave problema è stata un po' troppo affrettata. L'onorevole interpellante ha presenti le ragioni per cui si è dovuto affrettare l'applicazione di questo decreto?

Bisognava per fine ad un sistema di sussidi di disoccupazione che era l'incentivo maggiore della disoccupazione stessa; sussidi che avevano ormai raggiunto un formidabile ammontare per ogni mese talché il nostro bilancio non avrebbe potuto sopportare più oltre un onere siffatto; nè, d'altra parte, si poteva togliere tutto d'un tratto questo sussidio corrisposto per lunghi mesi, senza sostituirlo con qualche cosa che noi tutti ritenevamo imperfetta, ma che si sarebbe potuta correggere, per via. Per questo ringrazio l'onorevole se-

natore Bergamasco di avermi dato occasione di svolgere tale argomento.

Debbo poi rilevare che il decreto ministeriale del 29 dicembre 1919, che stabiliva le norme per il versamento e la riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ha la sua giustificazione nel disposto degli articoli 33, 50 ed altri del decreto 19 ottobre 1919 n. 2214, che danno al ministro dell'industria, commercio e lavoro la facoltà di emanare mediante decreto, sentito il parere della Giunta esecutiva centrale per la disoccupazione e collocamento (il che è stato fatto nel caso presente), le norme per l'esecuzione e l'applicazione del decreto stesso.

Per quello che in più particolar modo riguarda le disposizioni degli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale in questione, citati appunto dal senatore Bergamasco, occorre rilevare che queste disposizioni sono state modellate sulle disposizioni contenute nei corrispondenti articoli 1 e 3 dello schema di regolamento che era stato allora predisposto per l'assicurazione contro invalidità e la vecchiaia, schema inviato poi al Consiglio di Stato per sentirne il parere. Infatti avuto riguardo alla affinità degli argomenti da disciplinare, era necessario di stabilire una perfetta identità di criteri nella determinazione sia di coloro che debbono essere assoggettati alle due forme di speciale assicurazione obbligatoria sia di coloro che debbono essere considerati come datori di lavoro.

L'articolo 1 del regolamento in parola si differenzia dall'art. 25 del decreto legge 19 ottobre 1919 n. 2214 in quanto; a) pone la regola che l'obbligo della assicurazione sussiste anche per coloro che prestano opera solo occasionalmente o interrottamente; b) stabilisce che la retribuzione che dà diritto all'assicurazione deve essere con salario a tempo e a cottimo, mentre il citato articolo 25 parla di salario fisso o a cottimo.

Questa seconda variante corrisponde ad una maggiore precisione di linguaggio, e non altera affatto la disposizione di legge. Quanto all'aggiunta di cui alla lettera a), è da osservare che l'art. 25 del decreto legge 19 ottobre 1919 non distingue nè limita l'obbligo dell'assicurazione nei riguardi della discontinuità del servizio; mentre se si ponesse la condizione della continuità e professione abituale, si potrebbe nella

pratica dar luogo a tali difficoltà di valutazione e a tali abusi da rendere illusorio il decreto stesso.

Peraltro, in rapporto a tale argomento, il Consiglio di Stato, nell'emettere il suo parere in merito alla corrispondente norma contenuta nell'art. 1 dello schema di regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ha ritenuto che non sia il caso di prescrivere espressamente che l'obbligo della assicurazione debba essere esteso anche a colui che presta l'opera sua occasionalmente o interrottamente, visto che tale prescrizione regolamentare finirebbe per attribuire al sistema della legge una portata che potrebbe andare al di là del suo spirito e delle sue finalità.

Il Consiglio di Stato quindi ha espresso l'avviso che sia opportuno, nella ratifica del decreto legge da parte del Parlamento, di provocare una declaratoria autentica che serva di guida e di interprete per coloro che debbano vigilare sull'applicazione della legge stessa.

L'articolo 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1919 determina il significato e l'estensione dell'espressione, « datore di lavoro » che il decreto legge del 19 ottobre non aveva definito. Sono sorti dubbi se si debba considerare come tale il lavorante cottimista, il quale assuma altre persone per coadiuvarlo e le paghi direttamente, per quanto non abbia le caratteristiche di un vero appaltatore o imprenditore.

Attenendosi alle norme che erano state predisposte per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, la questione è stata risolta dal citato art. 4 nel senso che la qualifica di datore di lavoro in questo caso permane nel committente; e che quindi spetta a costui, e non al cottimista, l'obbligo dell'assicurazione anche per il personale assunto dal cottimista. Senonchè al Consiglio di Stato è parso che ammettendo che il datore di lavoro sia il committente e non il cottimista, si sforzi la portata della legge e che ad ogni modo questa estensione nell'obbligo dell'assicurazione vada al di là del concetto della legge stessa.

Il citato art. 4 considera poi come datori di lavoro e quindi responsabili in solido tanto il mezzadro o l'affittuario, quanto il proprietario del fondo. A questo riguardo il Consiglio di Stato, mentre ha rilevato che nella legge, nel caso in questione, non vi è il concetto di questa

responsabilità in comune, ha anche osservato che spesso è difficile per il proprietario di poter conoscere quali sono le persone assunte dal mezzadro o affittuario, o quanto meno di tenere dietro alla loro scelta ed assunzione, e che quindi le disposizioni dell'art. 4 diventano in pratica di difficile applicazione.

Si terrà naturalmente conto delle osservazioni del Consiglio di Stato per modificare l'art. 4. Del resto, lo ha già detto l'onorevole senatore Bergamasco, sono in studio larghi emendamenti al decreto legge 19 ottobre 1919, e in questi emendamenti si terrà conto di tutte le osservazioni fatte da lui e da altri competenti in materia.

Con queste dichiarazioni io avrei risposto anche in gran parte al secondo punto dell'interpellanza del senatore Bergamasco: aggiungerò solo che sul regolamento per l'esecuzione del decreto-legge sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, regolamento approvato col decreto 29 febbraio 1920, n. 245, è stato sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, e il Consiglio superiore della previdenza e dell'assicurazione, nei quali Consigli sono rappresentati tanto i datori di lavoro quanto gli assicurati, compresi i proprietari e i lavoratori della terra.

Per quanto riguarda gli addetti all'agricoltura, il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, stabilisce che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione, oltre tutti i salariati, anche i mezzadri e gli affittuari che prestino opera manuale, sempre quando dal fondo che hanno in mezzadria o in affitto non ricavano un reddito superiore alle lire 3600.

Nei riguardi dei mezzadri e affittuari il decreto-legge stabilisce che si considera come datore di lavoro il proprietario, l'enfiteuta o l'usufruttuario — cui quindi spetta l'obbligo del pagamento del contributo di assicurazione verso il mezzadro o l'affittuario, salvo rivalsa della metà. Lo stesso decreto-legge demanda poi al regolamento di stabilire nei riguardi dei lavoratori della terra e delle loro famiglie, le disposizioni per quanto riflette la misura e il versamento dei contributi.

Il regolamento predetto, in ordine al parere emesso dal Consiglio di Stato, considera poi come datori di lavoro i mezzadri e gli affittuari verso quelle persone, estranee alla propria fa-

miglia, che essi assumono direttamente al lavoro per i bisogni dell'azienda, e determina i criteri per la valutazione del reddito del fondo agli effetti dell'applicazione del limite per l'obbligo della assicurazione.

Il regolamento stesso contiene poi un capitolo speciale per disciplinare la materia del versamento dei contributi. Secondo le disposizioni di questo capitolo i contributi per i mezzadri, per gli affittuari, per i membri delle loro famiglie, per i coloni e loro famiglie obbligati con contratti di salariato fisso, vengono corrisposti in modo complessivo, per anno agrario; disposizioni speciali regolano gli affitti di piccola entità.

Per quanto riguarda invece i salariati che sono vincolati da contratti a prestare opera continuativa sul fondo, e per i giornalieri, si applicano le norme stabilite per tutti i lavoratori, cioè il contributo di assicurazione è pagato mediante l'applicazione di marche quindicinali, settimanali o giornaliere.

Questo per quanto concerne il pagamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

Circa poi il versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori della terra, le associazioni agrarie hanno fatto presenti le gravi difficoltà cui darebbe luogo l'applicazione delle vigenti disposizioni relative alle modalità di versamento dei contributi, specie nel caso di piccole aziende. Perciò si sta ora esaminando, in occasione dello studio di emendamenti al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2214, se sia possibile adottare un sistema diverso di contributo che gravi sui fondi e sia quindi a carico del proprietario, salvo il diritto di eventuale rivalsa di fronte ai lavoratori. Noto però che con queste modifiche lo spirito e la finalità della legge verrebbero alquanto alterati. Queste modifiche debbono ancora essere approvate dalla Commissione centrale della disoccupazione e del collocamento. Non mi dissimulo, tuttavia, dal punto di vista tecnico di questa speciale assicurazione, le difficoltà di applicazione di un simile sistema.

Credo colle dichiarazioni fatte di avere risposto esaurientemente all'interpellanza che l'onor. Bergamasco mi ha rivolto anche a nome di altri suoi colleghi.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'industria, commercio e lavoro per le risposte datemi, le quali confermano in parte quello che io avevo affermato circa gli studi in corso per modifiche da apportarsi al regolamento, ed in parte mi assicurano che nelle modifiche stesse si terrà conto delle osservazioni, che ebbi l'onore di svolgere, anche a nome dei miei cointerpellanti. Devo però chiedere all'onorevole ministro un ulteriore chiarimento.

Fu effettivamente sospesa l'applicazione di questa legge ai lavoratori agricoli? quindi per il 1920...

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi*. La retroattività va al 1° gennaio 1920: è solo sospeso il pagamento.

BERGAMASCO. Dunque finché il nuovo provvedimento non intervenga, non sono in corso i pagamenti per la disoccupazione agricola. Quanto alla forma del contributo, l'onorevole ministro ha detto che per l'assicurazione contro la disoccupazione agricola si abbandonerà il sistema del contributo del lavoratore...

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi*. È allo studio un emendamento di questa natura.

BERGAMASCO. ...e molto probabilmente si andrà alla solita forma semplificatrice del contributo addizionale sui fondi...

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi*. Per lo meno come un primo passo.

BERGAMASCO. Io credo che si finirà così, perchè è ben difficile trovare un'altra soluzione per avere la riscossione pronta e sicura del contributo: ed allora, per tale caso, io avrei da rivolgere all'onorevole ministro due raccomandazioni. La prima si è che bisogna dire chiaramente che cosa si intenda per disoccupazione agricola. Per l'operaio il lavoro è possibile e continuativo in tutti i giorni lavorativi dell'anno: per le masse agricole invece vi sono periodi di sosta stagionale, nei quali il lavoro utile non è possibile; donde una differenza sostanziale fra l'una e l'altra categoria di lavoratori. Io raccomando all'onorevole ministro che

tenga ben presente questo punto nel formulare le disposizioni della legge e nello stabilire la misura del contributo.

Si comprende che il contributo per assicurare i lavoratori agricoli contro la disoccupazione lo si debba imporre sui terreni, poichè questa è la forma più semplice e sicura, se vogliamo effettivamente attuare questa necessaria riforma, ma nel formulare le disposizioni relative teniamo presente la differenza sostanziale fra le due categorie di lavoratori; e cioè che per il lavoratore agricolo vi sono dei periodi di sosta durante l'anno, e che questi periodi non debbono essere considerati come periodi compensati.

Una seconda raccomandazione debbo rivolgere all'onorevole ministro. Non abbiamo ancora fatto le denunce stabilite dal decreto-legge per l'imposta sul patrimonio; abbiamo tempo fino al 31 corrente. Per la valutazione dei fondi è stabilito che si capitalizzi al cento per cinque il reddito: da questo reddito, per renderlo netto, c'è la facoltà di dedurre le imposte di qualsiasi specie e natura, ma dell'anno 1919. Ora osservo che prima ancora che si facciano le denunce, già una nuova imposta viene a gravare sui terreni, imposta che non sarà compresa nelle deduzioni come sopra stabilite. Devesi aggiungere che non sarà la sola. Ho qui sott'occhio un decreto del 29 aprile 1920 destinato a sovvenire i grandi invalidi della guerra e le vedove povere dei morti in guerra, decreto, sullo scopo del quale siamo tutti d'accordo (non sarò certamente io ad esitare un provvedimento di questa natura); i mezzi bisogna trovarli; ma è questione del modo. Ora, secondo questo decreto, si applicherebbe una nuova imposta di un centesimo e mezzo sulla imposta dei terreni, fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile. Orbene, neppure di questa imposta addizionale si potrà tener conto nella deduzione della valutazione degli stabili da denunziarsi agli effetti della imposta sul patrimonio.

Mi rincresce di non veder qui presente l'onorevole ministro delle finanze, ma io dichiaro francamente che vorrei si scegliesse una via fra le due: o cessare di fare altre leggi d'imposta addizionale sulla fondiaria, o stabilire che di questi nuovi aggravii debba tenersi conto nella valutazione degli stabili agli effetti della imposta generale sui patrimoni stessi.

Ho finito.

Sarò grato all'onorevole ministro Ferraris se vorrà rendersi interprete presso l'onorevole ministro delle finanze di questa mia raccomandazione.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro, e degli approvvigionamenti e consumi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro, e approvvigionamenti e consumi alimentari*. Non mancherò di tener presenti le giuste osservazioni dell'onor. senatore Bergamasco, per quanto riguarda la disoccupazione abituale, che non riguarda i soli lavoratori della terra, ma anche altri lavoratori.

Per quanto poi si riferisce alla seconda parte delle osservazioni dell'onor. senatore Bergamasco, non mancherò di farmene interprete presso il mio collega delle finanze.

ABBIA TE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBIA TE. Io intervengo in questa questione quasi per un dovere d'ufficio, avendo l'onore di presiedere, per designazione concorde degli industriali e degli operai, la Giunta esecutiva della Commissione centrale per il collocamento.

Le affermazioni che si fanno da questa tribuna hanno una grande eco nel paese; possono anche indurre in errore nell'applicazione di una legge.

L'onor. senatore Bergamasco ha ripetuto, or ora, che la legge per l'assicurazione contro la disoccupazione è sospesa nei riguardi dei lavoratori della campagna. Questo, ad avviso mio e dei colleghi della giunta esecutiva, non è esatto. Non è sospesa l'applicazione della legge per l'assicurazione contro la disoccupazione, ma è sospesa solamente l'esazione dei contributi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria vige dal 1° gennaio scorso, e vige in forza di un decreto legge che non potrebbe esser sospeso con una circolare ministeriale.

Potrei parlare a lungo questo argomento; mi riservo di farlo in altra occasione. Io ho ritenuto, e ritengo, che non sia stata opportuna la sospensione della esazione dei contributi nei riguardi di una sola categoria di lavoratori, così agli effetti della applicazione della legge per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come agli effetti delle altre leggi di

previdenza sociale. Sarebbe infatti una iattura se noi secondassimo, sia pure involontariamente, il desiderio dei lavoratori, che si rifiutano di pagare la quota loro spettante, rinunciando così alle forme di previdenza per invocare l'assistenza padronale o statale.

Ad ogni modo, ripeto, della complessa questione mi occuperò in altra occasione. Per ora mi preme di rettificare l'affermazione dell'onorevole Bergamasco, per evitare che essa induca in errore la pubblica opinione.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro, degli approvvigionamenti e consumi alimentari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari*. All'onorevole senatore Abbiate è certamente sfuggita la mia interruzione al collega Bergamasco, quando questi affermava che era sospesa nei riguardi dei lavoratori agricoli l'applicazione della legge per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Quella che è sospesa è, come ha chiarito il senatore Abbiate, soltanto l'esazione dei contributi; la retroattività della applicazione della legge al 1° gennaio è fuori di discussione per tutte le categorie di lavoratori. Questo tenevo ad affermare.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza degli onorevoli senatori Bergamasco ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Presbitero al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere:

1° se sarà pubblicato il capitolato per la cessione dei cinque piroscafi alla « Cooperativa Garibaldi »;

2° quali sono le condizioni di fatto e di diritto in cui lo Stato possedeva le dette navi;

3° perchè non furono osservate le disposizioni dell'articolo 17 della contabilità dello Stato e dell'articolo 228 del Codice della marina mercantile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Presbitero.

PRESBITERO. Debbo innanzi tutto una parola di ringraziamento al ministro di agricoltura e commercio per la cortese risposta data

all'interrogazione che già gli rivolsi; e son sicuro non si sarà meravigliato se ha visto questa interrogazione trasformata nell'odierna interpellanza che verte sullo stesso oggetto, vale a dire la cessione delle cinque navi dello Stato alla società « Garibaldi ».

Nella sua risposta scritta l'onorevole ministro, nello spiegare il perchè del prezzo d'acquisto assai vantaggioso per la Cooperativa, dice che è una conseguenza dell'applicazione dei decreti luogotenenziali Villa e De Nava.

Anche accettando una tale affermazione non posso a meno di rilevare che l'interpretazione data a questi decreti sia stata un po' lata; e viene spontanea l'osservazione che i decreti citati miravano all'incremento della marina mercantile, si riferivano, cioè, alle navi acquistate all'estero o costruite nuove in Italia, in modo che l'operazione si convertisse in un effettivo accrescimento del tonnellaggio di bandiera italiana, tonnellaggio per noi di una necessità imprescindibile, data la crisi costante dei trasporti; ma in questo caso le cinque navi appartenevano già allo Stato e furono date alla Cooperativa « Garibaldi » come con un contratto, od una vendita fatta da un armatore ad un altro armatore.

Detto ciò, a me pare che nell'assegnare il prezzo delle navi si è interpretato il già citato decreto De Nava in modo non rispondente ai fini ai quali esso mirava.

Non voglio qui entrare in specificazioni di cifre: dirò soltanto che dai dati presentati nella risposta dell'onorevole ministro si rileva che le cinque navi furono vendute a lire 160 la tonnellata (peso morto), mentre il loro costo sul mercato giunge a 1500! (*Impressione*).

Mi pare impossibile che nei due anni, di cui parla il disposto del decreto Nava, il valore del tonnellaggio di questi bastimenti possa scendere da 1500 a 160!

Ad attenuare l'impressione che potrebbero fare queste cifre, l'onorevole ministro, nella sua risposta, oltre a citare alcune clausole restrittive del contratto, aggiunge: « Giova qui tenere presente che l'esperimento di gestione diretta cooperativistica che lo Stato inizia con la « Garibaldi » potrebbe schiudere la via ad una diminuzione di spese manutentive delle navi e di personale navigante, ad una calmierazione automatica di noli ad un rendimento

maggiore di efficienza, nonchè (e qui richiamo l'attenzione dei colleghi) ad intese ed interventi pacificatori nell'economia del naviglio, da cui è da attendersi l'auspicato incremento della marina mercantile ».

Ora, di tutte le speranze prospettate in questo periodo, vedremo col tempo la sorte; ma, manco a farlo apposta, mentre, forse, l'onorevole ministro lo dettava il segretario generale della Federazione della gente di mare si affrettava a togliergli ogni illusione, ordinando il fermo del transatlantico *Pesaro* che era pronto a Genova a partire col carico fatto e con circa duemila emigranti a bordo.

Dati questi precedenti, ritengo che avremo amare disillusioni se ci culliamo sopra le speranze prospettate.

Un altro degli argomenti che l'onorevole ministro accenna a favore della cessione si è quello che la cooperativa « Garibaldi » comprende ventidue mila iscritti considerati come ex combattenti, perchè quasi tutti hanno, durante la guerra, preso parte ai comuni e diuturni pericoli.

Questo è un argomento che ha un certo valore, ma non decisivo; perchè altre cooperative vi sono in Italia formate da marittimi che sono nelle stesse condizioni di quelli della « Garibaldi », vale a dire hanno combattuto o su navi da guerra o su navi del commercio, e fra queste mi permetto di citare quella sorta qui a Roma col nome di « Cintia » che comprende alcune migliaia di iscritti.

Il ministro dice che queste cooperative, che fecero anche esse domanda di avere navi dello Stato, sono così esigue di iscritti che, pare, non meritino si debba tener conto della loro domanda.

Se ciò è equo, lo lascio giudicare a chi mi ascolta.

Nessuno più di me ama e comprende il marinaio, perchè ho vissuto e vivo in mezzo ad essi da quasi cinquant'anni, dei quali circa ventisette sulle navi, e nessuno può accusarmi di essere tiepido verso coloro che hanno effettivamente fatta la guerra, sia sulle navi da guerra che su quelle di commercio; perciò approvo e riconosco più che giusto l'obbligo dello Stato di usare, sotto qualche forma, un trattamento di favore (così si esprime l'onorevole ministro) per gli ex combattenti; ma esso non

deve limitarsi ad accordarlo ai ventiduemila della Cooperativa « Garibaldi », ma per equità e giustizia anche agli altri. (*Il ministro fa cenno di assentimento*).

Una clausola che dalla Cooperativa « Garibaldi » non è stata molto apprezzata, è stata la proibizione di rivendita, messa nel capitolato fatto dal ministro dell'industria e del commercio.

Ora, mi pare, non fa bisogno di essere un genio per vedere che era necessario mettere questa clausola nella formula del concordato, perchè pensate: io oggi compro dei vapori a 160 lire la tonnellata, poi senza neppur muovermi dalla mia camera in Roma, in Genova o dove ho fatto il contratto, li rivendo lo stesso giorno o un giorno dopo a 1500 o volendo non stare li a tirare (scusate la espressione) a 1300, a 1200; figuratevi un po'! Senza avere neppure visto le navi faccio un buonissimo affare.

Quindi, mi pare, che sarebbe stata una imprevidenza colossale se non si fosse messa questa clausola nel concordato. Fortunatamente è stata messa.

Ho citato questo caso perchè ho visto un giornale che pubblicava una lettera del direttore della Cooperativa che denunciava al pubblico come un obbligo restrittivo questa clausola!

Per tutte queste ragioni io ritengo che sia utile la pubblicazione del concordato, non solo nell'interesse generale, ma in particolare di quello del Governo, perchè ritengo che lo Stato, volendo tenerlo segreto, lascia adito a commenti e conclusioni esagerate e dannose, avendo la cosa appassionato l'ambiente marinaro, come ne fanno fede i diversi giornali che ho ricevuto dalle diverse regioni d'Italia.

E con questo ho esaurito ciò che riguarda la prima parte della mia interpellanza. La seconda parte è derivata dal seguente periodo che è nella risposta data dal ministro, e che dice: « In accoglimento a tale richiesta si divenne recentemente alla cessione di cinque piroscafi sequestrati, già appartenenti alla marina germanica, e dichiarati buona preda di guerra, per complessive tonnellate lorde 23,082 e 39,075 *dead weight*, vapori che furono trasmessi alla Cooperativa acquirente nelle condizioni di fatto e di diritto in cui li possedeva

lo Stato ». Non so quali siano le condizioni di fatto e di diritto in cui lo Stato possedeva queste navi, ma mi viene il dubbio che una di queste potrebbe alludere ai noli che sono stati accantonati (noli dovuti a queste navi per servizi fatti durante la guerra) e che si accantonavano per darli ai futuri aventi diritto, nel caso che le navi non fossero dichiarate di buona preda.

Se così fosse (io spero di no, anzi credo certamente di no), si verificherebbe questa anomalia, che la cooperativa pagherebbe i cinque vapori 6,272,418 lire e ne riceverebbe contemporaneamente quattro o cinque che sono accantonati per i noli, venendo così effettivamente a pagare un milione o due. Date queste cifre, non c'è bisogno di commenti. E passo al terzo punto che riguarda il metodo adottato per la alienazione delle navi.

Qui l'articolo 13 della legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato si esprime così (per risparmio di tempo se permettete vi leggo le ultime frasi): « L'alienazione di navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o con legge speciale ».

Di più l'art. 228 del Codice della marina mercantile si esprime così: « Se la sentenza della Commissione dello prede avrà pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà il prodotto nella Cassa dei depositi della gente di mare ». Ora, che io mi sappia, nulla di tutto questo è stato fatto, perchè i bilanci noi da diversi anni non li discutiamo, una legge speciale non è stata approvata, incanti non ne sono stati fatti. Non so spiegarmi perchè nè l'uno né l'altro dei due articoli (che in fondo dicono la stessa cosa, il secondo precisando in più il modo di vendita) non sono stati osservati.

E qui io termino, attendendo una parola rassicurante dal ministro, perchè desidero vivamente che egli mi persuada e mi convinca che la legge non è stata violata, e che nessun favoritismo, o peggio qualche atto di debolezza, si nasconda dietro questo contratto di cessione delle cinque navi. (*Benissimo! Applausi vivissimi*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Sono indotto a domandare la parola, perchè, prima che si trattasse della cessione di navi alla Cooperativa « Garibaldi », e precisamente nella seduta del 29 dicembre 1919, invitai il ministro a comprendere fra gli armatori precisamente la Società Garibaldi, a comprenderla allo stesso modo degli altri armatori, cioè a cedere le navi che il ministro aveva comprate o alienava al loro vero valore, senza differenza; e le ragioni per cui io feci questo incitamento al ministro le dirò subito. L'organizzatore della Federazione marinara, di cui è emanazione la Società cooperativa Garibaldi, aveva annunciato alla Camera dei deputati che aveva già radunato parecchi milioni per la Cooperativa Garibaldi per la compera di navi mercantili in accrescimento della nostra marina mercantile, ed altri ne stava radunando. Infatti, con le ritenute che ha imposto ai federati della Federazione marinara egli accumula ogni mese un poco più di un milione, quindi si tratta evidentemente di una Cooperativa milionaria e ricca. Se noi teniamo conto della nostra soggezione all'estero pel trasporto delle merci, (perchè l'esiguo numero delle nostre navi mercantili provvede solo ad un quarto dei nostri bisogni, e abbiamo tutto l'interesse di liberarci da questa soggezione dall'estero) conveniva quindi che questo capitale destinato alla marina mercantile vi fosse al più presto impiegato. E a questo proposito io dico che, naturalmente, i capitali che si volgono alla marina mercantile da qualunque parte vengano, sia da Cooperative, sia da capitalisti, sia da compagnie di navigazione, da armatori o da banchieri, devono sempre essere i ben venuti, perchè ci aiutano a liberarci da questa soggezione estera per il trasporto delle merci.

Ma vi era anche un'altra ragione che mi ha indotto a spingere il ministro a concedere le navi, ed è questa: come ho già detto al Senato, la Federazione marinara, per la sua composizione e per certi sistemi adottati, ha portato la disorganizzazione nella nostra marina mercantile e l'indisciplina sulle navi. Dando ad essa delle navi, evidentemente essa era interessata a trarne il maggior profitto e per conseguenza interessata anche a mantenervi la disciplina. Si poteva quindi supporre che, almeno per riflesso, anche sulle altre navi si sarebbe avuto un miglioramento della disciplina. Quando si

è trattato di questa cessione (io avevo domandato che fossero cedute allo stesso prezzo che agli armatori), quando si è parlato di questa cessione, è corsa la voce che si era fatto un prezzo di favore, contrariamente a quanto io avevo proposto.

Allora io mi sono associato all'interrogazione del senatore Presbitero per conoscere le condizioni a cui erano state cedute le navi, e dalla risposta del ministro del commercio purtroppo si rileva che queste navi sono state concesse alla Cooperativa Garibaldi ad un prezzo assai inferiore al loro vero valore. Ne viene per conseguenza che regaliamo a questa Cooperativa, milionaria parecchie volte, i milioni dello Stato.

A me pare che non sia questo precisamente il momento, (quando noi, per le stremate condizioni dei bilanci dobbiamo mandare a riposo e in posizione ausiliaria tanti ufficiali, che hanno preso parte alla guerra e dobbiamo quindi metterli in condizioni economiche non troppo favorevoli) in cui si possano regalare dei milioni dell'erario a delle cooperative che hanno dei capitali vistosi, e questo lo dico per tutte le cooperative, non per la « Garibaldi » soltanto.

Dalla risposta che ha dato il ministro del commercio, come ha detto il senatore Presbitero, risulta che il ministro si è appoggiato a certi decreti i quali riguardano le nuove navi, che il ministro del commercio ha a noleggio per due anni.

Dopo questi due anni si valuta il valore mercantile e, press'a poco tenuto conto dei noli, si rimborsa in gran parte la differenza. Ora, gli stessi oneri che hanno queste navi li ha applicati alle navi date alla Cooperativa Garibaldi, solamente che invece di far pagare il valore che avrebbero avuto adesso queste navi, ha già calcolato il valore che avranno fra due anni; ma in che modo ha calcolato questo valore? È stato calcolato tra un decimo e un nono del valore che avrebbero attualmente. Ora, il ministro del commercio è una persona troppo pratica per non sapere che il costo attuale, con la diminuzione del lavoro, con le miniere di carbone di Russia e in parte di Francia che non lavorano, per gli scioperi, per l'aumento del costo della mano d'opera, per il costo del carbone e del ferro, non è da prevedersi che fra due anni vi sia una grande diminuzione; credo

quindi la diminuzione del prezzo delle navi se arriverà a un decimo o a due decimi sarà probabilmente il massimo. Perciò, calcolando secondo i dati del senatore Presbitero, si vedrà il grave danno che si è portato all'erario dello Stato, e quanti milioni in questo modo si vengono a dere a questa Cooperativa.

Io dico aiutiamo pure questa Cooperativa se non ha i mezzi per pagare subito questi piroscafi, ma aiutiamola in modo diverso, in modo da non danneggiare l'erario. Favoriamola facendola pagare a rate, oppure trattenendo una parte dei noli che vanno pagati, e allora la cosa sarà regolare e noi plaudiremo.

E termino; è stato nominato direttore della Cooperativa Garibaldi il capitano di fregata in aspettativa Luigi Rizzo.

Io auguro al capitano di fregata Luigi Rizzo, che come ha fatto bene in guerra, sappia far bene in pace, e non dubito che saprà far progredire con mezzi leali ed onesti la Cooperativa Garibaldi. Ma auguro altresì al capitano di fregata Luigi Rizzo un'altra cosa, ed è che il suo nome non serva di bandiera per coprire dei sistemi come quello di fermare le navi e di falsare il carattere dei nostri marinai. Sistemi che tanto danno hanno portato all'erario e alla economia della nazione e notevoli aggravii in conseguenza a tutti i cittadini. (*Vive approvazioni*).

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari*. L'interpellanza del senatore Presbitero consta di tre quesiti, e precisamente:

1° Se sarà pubblicato il capitolato per la cessione dei cinque piroscafi alla « Cooperativa Garibaldi »;

2° Quali sono le condizioni di fatto e di diritto in cui lo Stato possedeva le dette navi;

3° Perché non furono osservate le disposizioni dell'art. 17 della contabilità dello Stato e dell'art. 228 del Codice della marina mercantile.

In merito al primo quesito rispondo che ormai il capitolato per la cessione delle cinque

navi alla Cooperativa « Garibaldi » è di ragione pubblica.

Ieri l'altro, infatti, il contratto è stato registrato regolarmente all'ufficio del registro di Roma. Esso sarà trascritto subito, ed iscritto a garanzia degli interessi dello Stato e dei terzi, presso l'ufficio del compartimento marittimo di Genova. Il Governo non ha nessun intendimento e nessun vantaggio a tenere nascosto questo capitolato.

In merito al secondo quesito, con la risposta scritta da me data alla interrogazione presentata sullo stesso argomento dall'on. Presbitero e da altri onorevoli colleghi, ho risposto in maniera che io ritenevo esauriente, perchè in essa ho avuto cura di mettere in rilievo tutte le condizioni dell'avvenuta cessione, con tutte le giustificazioni anche di quelle condizioni che apparentemente possono sembrare di troppo favore alla Cooperativa « Garibaldi ».

E leggo al Senato, perchè gli onorevoli senatori le possano conoscere, tutte queste condizioni:

E cito altresì un'altra condizione che avevo dimenticato di indicare nella risposta scritta e che è del seguente tenore:

E questa clausola non ha soltanto un valore morale ma anche giuridico, perchè nel contratto è previsto un collegio arbitrale, il quale deve pronunciarsi su tutte le controversie che potranno sorgere dalla inadempienza di una qualsiasi delle clausole del contratto, e quindi anche su quella ora citata.

AMERO D'ASTE. Non riguarda altre navi?

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari*. È detto « contributo di opera e di spirito conciliativo » non solo agli effetti delle cinque navi, ma agli effetti dell'opera che svolge la gente di mare. Siamo d'accordo.

Venendo ora più precisamente alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali lo Stato possedeva le navi cedute alla « Garibaldi », debbo ricordare al Senato che le questioni relative alla assegnazione di dette navi da parte della Commissione del trattato di Versailles, non sono ancora completamente definitive. Perciò il Governo ha ritenuto prudente e corretto di mettere nel contratto, in forma precisa, la clausola per cui le navi vengono cedute nelle condizioni

di diritto e di fatto nelle quali erano possedute dallo Stato. La quale formula, come il Senato sa, è consuetudinaria in qualsiasi contratto di trasmissione di beni mobili e immobili.

Le condizioni di fatto si concretano in ciò, che le navi si intendono trasmesse nelle condizioni in cui si trovavano, ossia avariate o non, con vizi occulti o palesi, con macchine e caldaie consumate o non, dimodochè il compratore non potrà elevare alcuna eccezione qualunque sia lo stato delle navi. Lo stato di diritto poi si concreta nella situazione giuridica nella quale lo Stato possedeva queste navi, in maniera che la trasmissione di esse non possa aver generato in altri diritti maggiori di quelli che vantava lo Stato venditore.

Facciamo delle ipotesi assurde, che cioè le navi catturate al nemico e cedute alla Garibaldi, non siano definitivamente assegnate all'Italia, oppure che gli effetti giuridici della cattura, per una ragione qualsiasi, non perdurino. Ebbene, in tali casi siccome l'Italia perderebbe ogni diritto sulle navi, del pari ogni diritto perderebbe la cooperativa Garibaldi e il contratto cadrebbe nel nulla.

Vede quindi il senatore Presbitero che la clausola, che a lui sembrava costituire una condizione di troppo favore per l'acquirente, costituisce invece una garanzia fondamentale per lo Stato. Nessun altro significato ha questa clausola.

Quanto al terzo quesito, se il senatore Presbitero avesse avuta l'opportunità di leggere il contratto nel testo integrale, avrebbe constatato che nelle premesse è detto che il contratto è approvato con regolare deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale non solo autorizzò la cessione alle note condizioni, ma stabilì inoltre le norme giuridiche dalle quali il contratto, anche in deroga delle vigenti leggi, avrebbe dovuto essere disciplinato. Il decreto che approva il capitolato e che stabilisce tali deroghe, è in corso e sarà presentato quanto prima al Parlamento per la sua conversione in legge.

Con questo avrei finito, se non credessi mio dovere di far rilevare agli onorevoli colleghi che la cessione delle navi alla cooperativa Garibaldi non deve essere considerata alla stregua di qualsiasi contratto di natura privata. Il Governo consentendo questa cessione si è proposto

un fine di alta utilità sociale, quello cioè di dar vita ad un primo esperimento di gestione diretta da parte dei lavoratori del mare, esperimento che, se avrà buon esito, son certo che porterà un efficace contributo alla pacificazione degli animi e un grande progresso della nostra marina mercantile.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Debbo dichiarare che in massima le risposte dell'onorevole ministro mi soddisfano. Sopra un punto non posso dichiararmi soddisfatto e ne dirò la ragione. Ho detto che temevo si volesse tenere segreto il contratto (perchè non era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e quindi non di pubblica ragione); di più avevo letto sui giornali una lettera del direttore della Cooperativa in cui diceva che la *Garibaldi* aveva grandi vedute che non poteva rendere pubbliche, ma che il Governo le conosceva; era naturale pensassi esistesse qualche cosa fra cooperativa e Governo che non poteva essere reso di pubblica ragione, e perciò io ho detto che sarebbe bene pubblicare il contratto.

L'onorevole ministro mi assicura che il contratto sarà pubblicato, quindi, per questa parte, mi dichiaro soddisfatto. Quanto all'altra parte, l'onorevole ministro mi dice che il contratto è stato approvato in Consiglio dei ministri, e sorvolando sui due articoli citati, aggiunge che è in corso un decreto-legge; ora io non ho la presunzione di credere che il decreto-legge sia stato fatto in seguito alla mia interpellanza, (*Il ministro dell'industria, commercio, e lavoro fa cenni di diniego*).

... ma faccio notare che, come ha detto l'onorevole ministro, esso è in corso di pubblicazione; e l'aver dovuto ricorrere a tale pubblicazione conferma e giustifica il motivo della mia interpellanza; quindi non posso essere completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella precedente tornata per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Annuncio d'interpellanza
e di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara, di dar lettura dell'elenco delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute all'ufficio di Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« In relazione a precedente sua interpellanza, che non può essere svolta, intorno alla convenienza d'instaurare all'estero un buon servizio di propaganda, il sottoscritto domanda d'interpellare il Presidente del Consiglio circa la necessità primordiale di avere, all'estero e dall'estero, un regolare servizio telegrafico di informazioni.

« Mayor Des Planches ».

« Chiedo d'interrogare i ministri del tesoro e della guerra per conoscere quali siano le cause del ritardo che si verifica nella liquidazione della doverosa pensione alle povere famiglie dei militari morti in guerra; e se e come intendano provvedere di urgenza per far cessare tale stato di cose.

« Mansueto De Amicis ».

(Chiede risposta scritta).

« Il sottoscritto interroga l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere come si concilino le dichiarazioni date recentemente dall'ufficio centrale per le nuove provincie ed una deputazione dei tedeschi dell'Alto Adige a proposito del futuro ordinamento della Venezia Tridentina coll'elementare dovere di non pregiudicare in alcun modo tale problema, senza aver prima consultato le rappresentanze della popolazione trentina, e soprattutto come esse si concilino colla necessità di salvaguardare le fortissime minoranze italiane e latine della zona alpestrina ed assieme la stessa sicurezza della patria.

« Zippel ».

(Chiede risposta scritta).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i seguenti senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti Bocconi, Bodio, Bonazzi, Boncompagni, Botterini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Caneva, Capotorto, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Corsi, Cusani-Visconti.

Dalolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Loria, Lucca, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mazza, Mazziotti, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini.

Palummo, Panizzardi, Paternò, Perla, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rebaudengo, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rota.

Saldini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sandrelli, San Martino, Schupfer, Sili, Sormani, Soulier, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRÉSIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del ministero della marina:

Senatori votanti	149
Favorevoli	131
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza la apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici:

Senatori votanti	149
Favorevoli	131
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento:

Senatori votanti	149
Favorevoli	127
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici:

Senatori votanti	149
Favorevoli	130
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1076, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2^a classe:

Senatori votanti	149
Favorevoli	126
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo attivo permanente di ufficiali medici di complemento:

Senatori votanti	149
Favorevoli	127
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina:

Senatori votanti	149
Favorevoli	127
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina:

Senatori votanti	149
Favorevoli	129
Contrari	20

Il Senato approva.

Avverto che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1920 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.